



AREA INFRASTRUTTURE  
SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI/ DI SECONDO GRADO DELLA  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
PER IL QUADRIENNIO 2026-2029**

(8 LOTTI)

**LOTTO 1: Edifici in Milano Zona Nord  
LOTTO 2: Edifici In Milano Zona Sud  
LOTTO 3: Edifici Area Metropolitana Zona Nord-Est  
LOTTO 4: Edifici Area Metropolitana Zona Nord-Ovest  
LOTTO 5: Edifici Area Metropolitana Zona Sud  
LOTTO 6: Antincendio  
LOTTO 7: Interventi Stradali Aree Interne Edifici  
LOTTO 8: Interventi Specifici Di Manutenzione  
Straordinaria**

---

## *CAPITOLATO SPECIALE*

### *Parte Amministrativa*

---

Il Direttore del Settore e  
Responsabile Unico di Progetto:

Ing. Fabiano Rosa

Il Progettista:

Ing. Riccardo Celesti

Il Coordinatore della Sicurezza in  
fase di Progettazione

Arch. Simona Tassiello

---

***ELABORATO N° : 05\_A***

---

## Sommario

### **CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

<b>Art. 1 Definizioni</b> .....	4
<b>Art. 2 Natura del contratto</b> .....	7
<b>Art. 3 Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro</b> .....	7
<b>Art. 4 Documenti che fanno parte del Contratto Attuativo.</b> .....	7
<b>Art. 5 Leggi applicabili</b> .....	8
<b>Art. 6 Domicilio dei contraenti</b> .....	8
<b>Art. 7 Lingua ufficiale</b> .....	8
<b>Art. 8 Oggetto, durata e ammontare dell'Accordo Quadro di ciascun lotto, dei Contratti Attuativi e criteri interpretativi del rapporto</b> .....	9
<b>Art. 9 Stato dei luoghi</b> .....	25
<b>Art. 10 Modifiche dell'Appaltatore</b> .....	26
<b>Art. 11 Rappresentanza dell'Appaltatore- Direttore tecnico di cantiere</b> .....	26
<b>Art. 12 Struttura di Gestione Commessa</b> .....	27
<b>Art. 13 Direzione Lavori</b> .....	28
<b>Art. 14 Comunicazioni all'Appaltatore</b> .....	29
<b>Art. 15 Comunicazioni dell'Appaltatore</b> .....	29
<b>Art. 16 Costatazioni in contraddittorio</b> .....	29
<b>Art. 17 Riservatezza</b> .....	29
<b>Art. 18 Esecuzione dei Lavori, degli interventi e loro comunicazione</b> .....	30
<b>Art. 19 Esecuzione degli interventi di somma urgenza</b> .....	31
<b>CAPO 2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	31
<b>Art. 20 Attività preliminari alla consegna dei lavori</b> .....	31
<b>Art. 21 Consegna dei lavori per Contratto Attuativo di sola esecuzione (lotti da n. 1 a n. 7)</b> .....	33
<b>Art. 22 Esecuzione dei Contratti Attuativi di progettazione ed esecuzione (lotto n. 8)</b> .....	35
<b>Art. 22 .1 Disposizioni riguardanti la fase di progettazione</b> .....	35
<b>Art. 22.2</b> .....	36
<b>Consegna dei lavori per Contratto Attuativo di progettazione ed esecuzione (lotto n. 8)</b> .....	36
<b>Art. 23 Mobilitazione dell'Appaltatore</b> .....	37

Art. 24 Divieto di sospendere o rallentare le prestazioni contrattuali .....	37
Art. 25 Termine di ultimazione dei lavori- Proroghe.....	38
Art. 26 Collaudo- Certificato di Regolare Esecuzione.....	38
Art. 27 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	39
Art. 28 Responsabilità dell'Appaltatore verso la Città metropolitana e verso terzi .....	40
<b>CAPO 3. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. DISCIPLINA ECONOMICA</b>	<b>41</b>
Art. 29 Prezzi contrattuali- Revisione Prezzi-Clausola di rinegoziazione .....	41
Art. 30 Pagamenti .....	44
<b>CAPO 4. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORI</b> .....	<b>50</b>
Art. 31 Lavoro notturno e festivo e riduzione orario lavorativo giornaliero .....	50
Art. 32 Disciplina nei cantieri .....	50
Art. 33 Trattamento e tutela dei lavoratori e Vigilanza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 .....	51
Art. 34 Cantiere: oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.....	51
Art. 35 Danni all'Appaltatore .....	56
Art. 36 Danni da forza maggiore .....	56
<b>CAPO 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b> .....	<b>56</b>
Art. 37 Sicurezza dei cantieri .....	56
<b>CAPO N. 6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</b> .....	<b>60</b>
Art. 38 Subappalto – Distacco di manodopera.....	60
<b>CAPO 7 MODIFICHE- RECESSO-RISOLUZIONE</b> .....	<b>65</b>
Art. 39 Modifica del Contratto Attuativo in corso di esecuzione .....	65
Art. 40 Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	65
Art. 41 Recesso e risoluzione del Contratto Attuativo .....	65
<b>CAPO 8 GARANZIE</b> .....	<b>69</b>
Art. 42 Coperture assicurative.....	69
Art. 43 Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi .....	70
Art. 44 Penali.....	71
<b>CAPO 9 - CONTENZIOSO E NORME FINALI</b> .....	<b>75</b>
Art. 45 Accordo bonario .....	75
Art. 46 Collegio Consultivo Tecnico .....	75
Art. 47 Definizione del contenzioso- Transazione- Foro competente .....	76
Art. 48 Protocolli di legalità - Patti di integrità.....	62

## **CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 1 Definizioni**

(Per uniformità si riportano anche le definizioni dei termini che non ricorrono in questo documento)

Stazione appaltante	il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà l'Accordo Quadro ed i Contratti Attuativi
Accettazione/ Approvazione	Atto con il quale la Città metropolitana di Milano dichiara di accettare le attività dell'Aggiudicatario
Accordo Quadro	è un accordo concluso tra la Città metropolitana di Milano e uno o più operatori economici il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo di validità dell'accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
Aggiudicatario	l'operatore economico con il quale la Città metropolitana, per ciascuno dei Lotti, concluderà l'Accordo Quadro
Appaltatore	l'operatore economico con il quale la Città metropolitana stipulerà il Contratto/i Attuativo/i per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Capitolato Speciale	il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico fra la Città metropolitana e l'Aggiudicatario
Chiamata di Urgenza	la chiamata di reperibilità a seguito della quale l'Appaltatore deve iniziare l'intervento richiesto entro ventiquattro ore dalla chiamata
Chiamata di Reperibilità Immediata	la chiamata di reperibilità a seguito della quale l'Appaltatore deve iniziare l'intervento richiesto entro due ore dalla chiamata
Città metropolitana	la Città metropolitana di Milano, Ente aggiudicatore della Gara, Stazione Appaltante
Committente	Città metropolitana di Milano
Contratto/iAttuativ/oi	il/i contratto/i che sarà/saranno stipulato/i fra la Città metropolitana e l'Aggiudicatario, a seguito della stipulazione dell'Accordo Quadro e con il quale l'Accordo Quadro trova pratica applicazione
Coordinatore per la sicurezza	il soggetto (CSP) al quale il Committente o il Responsabile dei Lavori ha conferito l'incarico di Coordinatore durante la progettazione per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/2008; il soggetto (CSE) al quale il Committente o il

	Responsabile dei Lavori ha conferito l'incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008
	Costi di sicurezza (anche CS): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81
Datore di lavoro	ai fini della sicurezza, l'Appaltatore o il subappaltatore, ivi compresi gli eventuali ausiliari, che impiegano propri dipendenti nel cantiere
Direzione Lavori o DL	la struttura della quale la Città metropolitana si avvarrà per la gestione ed il controllo delle prestazioni contrattuali
Capitolato Speciale di Appalto- parte tecnica	il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che definisce i servizi ed i lavori oggetto della Gara Capitolato Speciale Parte II
Documenti di Gara	i seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Speciale, Schema Accordo Quadro, Schema di Contratto Attuativo; Schema dell'Ordine di Lavoro  DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 94, comma 6, del Codice dei contratti
Elenco Prezzi	L'elenco prezzi da utilizzare per la stima/contabilizzazione dei lavori, costituito dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia attualmente in vigore - Elaborato progettuale n.2 recuperabile al seguente Link: <a href="https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche">https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche</a> e l'elenco prezzi unitari "Opere Aggiuntive" Elaborato progettuale n.3 utilizzare per la stima/contabilizzazione dei lavori particolari/specifici
Enti Competenti	gli Enti esterni alla Città metropolitana che intervengono a vario titolo nella realizzazione dei lavori
Gara	questa gara, bandita per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
GC o Struttura di Gestione Commessa	la struttura della quale si avvarrà l'Appaltatore per pianificare e coordinare le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori
Giorni Lavorativi	l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola "Lavorativi", ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi

Istituti	si intendono tutti gli edifici scolastici metropolitani, sedi di tutti gli istituti oggetto dei Lavori, allegati al Documento Progettuale n.1-Relazione Tecnica Illustrativa e descritti nei documenti 8 -Schede di consistenza- e n.9 “Planimetrie edifici scolastici”
Disciplinare di gara	il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta, nonché i criteri di valutazione delle Offerte e di scelta dell’Aggiudicatario
Lavori	i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell’Accordo Quadro
Lotto quantitativo	insieme di tutti gli edifici scolastici ubicati sul territorio della Città metropolitana di Milano riferito ad una delle 5 Zone territoriali in cui è suddiviso il territorio  Lotto prestazionale: insieme delle prestazioni richieste su aree o edifici oggetto dell’Accordo Quadro
Mandatario	per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila dell’associazione temporanea di imprese e/o del raggruppamento temporaneo di imprese
Mobilizzazione	il periodo di 30 giorni decorrente dalla stipula del Contratto Attuativo, durante il quale l’Appaltatore dovrà consegnare alla Città metropolitana i documenti di cui al Capitolo 3 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica
Offerta	l’offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara
Ordine di Lavoro o OdL	il documento con il quale la Direzione Lavori ordina l’esecuzione degli interventi
Piano della Qualità	il piano che l’Appaltatore dovrà preparare all’inizio delle sue attività
Rappresentante	la persona fisica indicata dall’Appaltatore quale suo rappresentante per tutta l’esecuzione dei contratti
Responsabile dei lavori	il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all’art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici
Responsabile Unico del Progetto AQ	Art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici
Responsabile Unico del Progetto	RUP Contratti attuativi Art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici
Responsabile di Fase	RP specifico fase dell’appalto
Ribasso	RPU: Ribasso sui prezzi unitari dell’Elenco Prezzi
Verbale di Precisazione Lotto 8	il documento contrattuale contenente le eventuali pattuizioni integrative di cui all’art. 59 comma 5 del Codice dei Contratti concordate fra la Città metropolitana e l’Aggiudicatario/i del

Verbale di  
Completamento  
dell'offerta

Lotto 8, finalizzato alla stipula del/i Contratto/i Attuativo/i  
il documento contrattuale con il quale l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro completa la propria offerta, su eventuale richiesta della Città metropolitana, come previsto dall'art. 59 comma 3 del Codice dei Contratti, finalizzato alla stipula di ciascun Contratto Attuativo

## **Art. 2** **Natura del contratto**

I rapporti contrattuali di che trattasi, oggetto dell'Accordo Quadro che sarà stipulato per ciascun lotto conseguentemente all'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica condotta secondo le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n 36 del 31/03/2023, sono intesi, consensualmente dalle parti e per quanto non espressamente previsto nel Codice come appalti disciplinati dall'Art. 1655 e seguenti del C.C., oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali indicati negli Artt. 3 e 4 che segue.

## **Art. 3** **Documenti relativi all'Accordo Quadro**

I documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) Questo Capitolato Speciale
- b) L'elenco prezzi unitari, di cui al prezzario della Regione Lombardia e all'All. del presente Capitolato Speciale
- c) Il Disciplinare di gara
- d) Il Protocollo di intesa sottoscritto da Città metropolitana di Milano il 12 luglio 2022
- e) Il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii
- f) L'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario
- g) Il piano di sicurezza e coordinamento- prime indicazioni e misure di sicurezza. Stima dei costi della sicurezza
- h) Lo schema dei Contratti Attuativi, da stipularsi con l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine decrescente di importanza con il quale sono stati qui sopra elencati. La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

## **Art. 4** **Documenti relativi al Contratto Attuativo.**

Costituiscono inoltre parte integrante di ciascun Contratto Attuativo ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Accordo Quadro

- Verbale di Completamento recante le integrazioni alla offerta eventualmente richieste dalla Città metropolitana
- Verbale di Precisazione dell'Offerta (lotto 8)
- Elaborati progettuali richiesti/predisposti per il singolo intervento
- Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008;
- Lettera di invito al confronto competitivo per il Lotto 8.
- Schema dell'OdL

La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

### **Art. 5 Leggi applicabili**

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti pubblici (approvato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e modificato dal D.Lgs 31/12/2024 n. 209);
- b) il decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), con i relativi allegati;
- c) Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto Ministeriale 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi", pubblicato in G.U. n.281 del 3 dicembre 2025 (CAM Edilizia 2025).
- d) - Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade) adottati con D.M. 5 agosto 2024, (CAM Strade) "pubblicato in G.U. 23.08.2024 n. 197 ed in vigore dal 21.12.2024."
- e) le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- f) D.M. 19/04/2000, n. 145 per quanto ancora in vigore.

### **Art. 6 Domicilio dei contraenti**

La Città metropolitana ha domicilio presso la propria sede legale in Milano, Via Vivaio 1; l'Aggiudicatario di ciascun lotto dovrà eleggere domicilio in Milano all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 2 del DM 19/04/2000, n. 145, integrato dal domicilio digitale come dichiarato dall'Appaltatore nei registri della CCIAA; a uno di tali domicilia si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

### **Art. 7 Lingua ufficiale**

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant'altro prodotto

dall'Appaltatore nell'ambito dell'Accordo Quadro dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Appaltatore alla Città metropolitana in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione asseverata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

## **Art. 8**

### **Oggetto, durata e ammontare dell'Accordo Quadro di ciascun lotto, dei Contratti Attuativi e criteri interpretativi del rapporto**

#### **8.1. Oggetto dell'Accordo Quadro di ciascun lotto e dei Contratti Attuativi**

L'Accordo Quadro disciplina le modalità con cui la Stazione Appaltante stipulerà i Contratti Attuativi con l'Aggiudicatario di ciascun Lotto, avendo ad oggetto l'esecuzione dei lavori a misura, dei noli e forniture occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici metropolitani in conformità con il DM 24 novembre 2025 (CAM Edilizia 2025) e il DM 5 agosto 2024, (CAM Strade), in ragione delle condizioni stabilite nel presente Capitolato.

L'Accordo Quadro, inoltre, prevede la facoltà della Stazione Appaltante di affidare allo stesso Aggiudicatario l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui alla clausola 2.1 del Capitolato Speciale di Appalto– Parte Tecnica, qualora queste siano necessarie e funzionali alla realizzazione delle prestazioni manutentive straordinarie oggetto dell'Accordo Quadro.

I Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro hanno per oggetto, secondo le necessità eventuali della Stazione Appaltante:

- a) la realizzazione dei lavori indicati al punto 2.1 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica;
  - b) per il Lotto 8 la progettazione e la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che la Stazione Appaltante individuerà in base alle proprie esigenze;
- il tutto secondo quanto precisato nei documenti contrattuali di cui agli Artt. 3 e 4.

L'oggetto delle prestazioni cui è tenuto l'Appaltatore è indicato nell'anzidetto paragrafo 2.1 del Capitolato Speciale – Parte tecnica.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di urgenza circostanziata e motivata, di disporre l'esecuzione di alcuni interventi anche al di fuori dell'ambito territoriale del lotto di competenza dell'Appaltatore, per le medesime lavorazioni previste nell'appalto in oggetto. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto ad ottemperare senza alcun maggiore indennizzo rispetto all'importo di Contratto Attuativo stipulato.

Solo per casi di estrema urgenza riguardanti i beni immobili del patrimonio dell'Ente, l'Amministrazione potrà disporre l'esecuzione degli interventi necessari per garantirne la messa in sicurezza.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori in oggetto, alla luce della particolare frammentazione di questi ultimi, operando secondo la propria capacità professionale e organizzativa di impresa, assicura il crescente miglioramento della programmazione ed organizzazione delle attività di intervento finalizzandolo anche alla prevenzione dei danni.

Il rispetto delle pattuizioni, quali quelle indicate non esaustivamente nei successivi articoli 9, 10, 11, 12, 12 a, 23, viene dalla Stazione Appaltante considerato come un

comportamento la cui valenza è in tutto e per tutto simile alla corretta gestione delle attività tecniche quali la sicurezza e l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore adempie alle prestazioni suddette, espressione della professionalità richiesta dalla Stazione Appaltante, rimanendo l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per tutto quanto concerne le attività sinteticamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenenti derivanti da leggi e regolamenti.

## **8.2. Durata dell'Accordo Quadro di ciascun lotto e dei Contratti Attuativi**

**8.2.1.** L'Accordo Quadro di ciascun lotto ha durata quadriennale (quadriennio 2026/2029) e, precisamente di 48 mesi, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione, fino al compimento del 48° mese. Per “durata” dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi.

**8.2.2.** L'Accordo Quadro con l'aggiudicatario uscente potrà essere prorogato, come previsto dall'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del nuovo Contratto.

Al fine di garantire la continuità della manutenzione, la comunicazione scritta della suddetta proroga all'Appaltatore avverrà entro la scadenza naturale dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante potrà incrementare il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro (di cui al successivo paragrafo 8.3) in proporzione alla durata della proroga tecnica, sopra indicata.

Si richiama l'art. 4 dello schema dell'Accordo Quadro.

## **8.3. Ammontare dell'Accordo Quadro di ciascun lotto**

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Dlgs n. 36/2023, il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oggetto dell'Accordo Quadro di ciascun Lotto, che potranno essere affidati, è così di seguito individuato per ciascun LOTTO:

### **LOTTO 1: EDIFICI IN MILANO ZONA NORD**

Importo complessivo stimato di € **6.100.000,00** (diconsi Euro Seimilionicentomila /00) posto a base di gara, oltre IVA 22% di cui:

- € **5.800.000,00** quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU);
- € **300.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)

### **LOTTO 2: EDIFICI IN MILANO ZONA SUD**

Importo complessivo stimato di € **6.100.000,00** (diconsi Euro Seimilionicentomila /00) posto a base di gara, oltre IVA 22% di cui:

- € **5.800.000,00** quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU);
- € **300.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)

### **LOTTO 3: AREA METROPOLITANA ZONA NORD-EST**

Importo complessivo stimato di € **4.000.000,00** (diconsi Euro Quattromilioni /00) posto a base di gara, oltre IVA 22% di cui:

- € **3.800.000,00** quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU);
- € **200.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)

### **LOTTO 4: AREA METROPOLITANA ZONA NORD-OVEST**

Importo complessivo stimato di € **4.000.000,00** (diconsi Euro Quattromilioni /00) posto a base di gara, oltre IVA 22% di cui:

- € **3.800.000,00** quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU);
- € **200.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)

### **LOTTO 5: AREA METROPOLITANA ZONA SUD**

Importo complessivo stimato di € **4.000.000,00** (diconsi Euro Quattromilioni/00) posto a base di gara, oltre IVA 22% di cui:

- € **3.800.000,00** quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU);
- € **200.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)

### **LOTTO 6: ANTINCENDIO**

Importo complessivo stimato di € **2.300.000,00** (diconsi Euro Duemilionitrecentomila/00) posto a base di gara, oltre IVA 22% di cui:

- € **2.160.000,00** quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU);
- € **140.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)

## **LOTTO 7: INTERVENTI STRADALI AREE INTERNE EDIFICI**

Importo complessivo stimato di € **3.770.000,00** (diconsi Euro Tremilionesettecentosttantamila/00) posto a base di gara, oltre IVA 22% di cui:

- € **3.590.000,00** quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU);
- € **180.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)

## **LOTTO 8: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Importo complessivo stimato di € **3.770.000,00** (diconsi Euro Tremilionesettecentosttantamila/00) posto a base di gara, oltre IVA di cui:

- € **3.265.000,00** quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori
- € **180.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (PSC);
- € **325.000,00** quale importo complessivo inerente le prestazioni professionali

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli importi delle eventuali perizie suppletive, di modifica e/o di variante e gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo dei Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono implicitamente comprese nei prezzi a base di gara dei lavori da contabilizzare a misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi o negli elaborati progettuali.

### **8.4. Categorie dei lavori e dei servizi professionali**

Vengono qui di seguito riportate le categorie e classifiche dei lavori inerenti ciascun Lotto

8.4.1 Categorie e classifiche dei lavori. Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5

I lavori in oggetto appartengono alle seguenti categorie di lavorazione, di cui all'allegato II. 12, Tabella A, del Dlgs 36/2023:

## **LOTTO 1: Edifici in Milano Zona Nord**

Lavorazione / Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria		Importo	Percentuale	Prevalente scorporabile o ulteriore lavorazione
		SI	NO			
OG1	IV	X		2.318.000,00	38,000%	Prevalente
OS30	III	X		732.000,00	12,000%	Parte
OS6	II	X		427.000,00	7,000%	Parte
OS3	II	X		488.000,00	8,000%	Parte
OS8	II	X		335.500,00	5,500%	Parte
OG2	III-BIS	X		1.220.000,00	20,000%	Parte
OG12	I	X		122.000,00	2,000%	Parte
OS7	I	X		244.000,00	4,000%	Parte
OS28	I		X	109.800,00	1,800%	Parte
OS33	I		X	103.700,00	1,700%	Parte
TOTALE				6.100.000,00	100,00%	

### LOTTO 2: Edifici in Milano Zona Sud

Lavorazione / Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria		Importo	Percentuale	Prevalente scorporabile o ulteriore lavorazione
		SI	NO			
OG1	IV	X		2.318.000,00	38,000%	Prevalente
OS30	III	X		732.000,00	12,000%	Parte
OS6	II	X		427.000,00	7,000%	Parte
OS3	II	X		488.000,00	8,000%	Parte
OS8	II	X		335.500,00	5,500%	Parte
OG2	III-BIS	X		1.220.000,00	20,000%	Parte
OG12	I	X		122.000,00	2,000%	Parte
OS7	I	X		244.000,00	4,000%	Parte
OS28	I		X	109.800,00	1,800%	Parte
OS33	I		X	103.700,00	1,700%	Parte
TOTALE				6.100.000,00	100,00%	

### LOTTO 3: AREA METROPOLITANA ZONA NORD-EST

Lavorazione / Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria		Importo	Percentuale	Prevalente scorporabile o ulteriore lavorazione
		SI	NO			
OG1	III-BIS	X		1.520.000,00	38,000%	Prevalente
OS30	II	X		480.000,00	12,000%	Parte
OS6	I	X		280.000,00	7,000%	Parte
OS3	II	X		320.000,00	8,000%	Parte
OS8	I	X		220.000,00	5,500%	Parte
OG2	III	X		800.000,00	20,000%	Parte
OG12	I		X	80.000,00	2,000%	Parte
OS7	I	X		160.000,00	4,000%	Parte
OS28	I		X	72.000,00	1,800%	Parte
OS33	I		X	68.000,00	1,700%	Parte
			TOTALE	4.000.000,00	100,00%	

#### LOTTO 4: AREA METROPOLITANA ZONA NORD-OVEST

Lavorazione / Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria		Importo	Percentuale	Prevalente scorporabile o ulteriore lavorazione
		SI	NO			
OG1	III-BIS	X		1.520.000,00	38,000%	Prevalente
OS30	II	X		480.000,00	12,000%	Parte
OS6	I	X		280.000,00	7,000%	Parte
OS3	II	X		320.000,00	8,000%	Parte
OS8	I	X		220.000,00	5,500%	Parte
OG2	III	X		800.000,00	20,000%	Parte
OG12	I		X	80.000,00	2,000%	Parte
OS7	I	X		160.000,00	4,000%	Parte
OS28	I		X	72.000,00	1,800%	Parte
OS33	I		X	68.000,00	1,700%	Parte
			TOTALE	4.000.000,00	100,00%	

#### LOTTO 5: AREA METROPOLITANA ZONA SUD

Lavorazione / Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria		Importo	Percentuale	Prevalente scorporabile o ulteriore lavorazione
		SI	NO			
OG1	III-BIS	X		1.520.000,00	38,000%	Prevalente
OS30	II	X		480.000,00	12,000%	Parte
OS6	I	X		280.000,00	7,000%	Parte
OS3	II	X		320.000,00	8,000%	Parte
OS8	I	X		220.000,00	5,500%	Parte
OG2	III	X		800.000,00	20,000%	Parte
OG12	I		X	80.000,00	2,000%	Parte
OS7	I	X		160.000,00	4,000%	Parte
OS28	I		X	72.000,00	1,800%	Parte
OS33	I		X	68.000,00	1,700%	Parte
TOTALE				4.000.000,00	100,00%	

#### 8.4.2 Categorie e classifiche dei lavori. **Lotto n. 6 ANTINCENDIO**

I lavori in oggetto appartengono alle seguenti categorie di lavorazione, di cui all'allegato II. 12, Tabella A, del Dlgs 36/2023:

Lavorazione / Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria		Importo	Percentuale	Prevalente scorporabile o ulteriore lavorazione
		SI	NO			
OG1	III	X		1.100.000,00	47,826%	Prevalente
OS30	II	X		372.000,00	16,174%	Parte
OS3	II	X		414.000,00	18,000%	Parte
OG2	I	X		230.000,00	10,000%	Parte
OG12	I	X		184.000,00	8,00%	Parte
				0,00		
				0,00		
				0,00		
TOTALE				2.300.000,00	100,00%	

#### 8.4.3. Categorie e classifiche dei lavori.

#### **Lotto n. 7 INTERVENTI STRADALI AREE INTERNE EDIFICI**



Ai fini dell'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura, per gli interventi in cui è prevista l'attività di progettazione ID di cui si compone il servizio, essendo la classificazione stabilita dal Decreto 17.06.2016 dei Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, sono le seguenti:

Categoria Opere	Importo Opere	ID Opere D.M. 17/06/2016	D.M 18/11/1971	Importo STIMATO della prestazione di servizi ingegneria e architettura
STRUTTURE	€ 1.100.000,00	S.03	I/b	€ 100.000,00
EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca	€ 1.100.000,00	E.08	I/b	€ 100.000,00
IMPIANTI meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	€ 300.000,00	IA.01	I/b	€ 50.000,00
IMPIANTI elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	€ 395.000,00	IA.03	I/b	€ 50.000,00
Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	€ 550.000,00	V.01	II/a	€ 25.000,00
	<b>€ 3.445.000,00</b>	TOTALE		€ 325.000,00

## 8.5. Modalità di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi

**8.5.1.** L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi dei lotti da n. 1 a n. 7 avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in favore del sottoscrittore dell'Accordo stesso

**8.5.2.** L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi del Lotto 8 avverrà mediante la riapertura del confronto competitivo come previsto dal comma 4 lett. b) dell'art. 59 del Codice dei Contratti, come di seguito indicato.

**8.5.3.** I singoli Contratti Attuativi verranno stipulati a misura, a seguito di specifico provvedimento di affidamento, che ne indicherà di volta in volta la forma di atto pubblico o scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti sulla base della regolamentazione al momento vigente, ne definirà la spesa, stabilirà la durata temporale e indicherà le prestazioni da eseguire.

L'Appaltatore, per ogni Contratto Attuativo, sarà tenuto a produrre le polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici così come richiamato all'art. 42 del presente Capitolato Speciale nonché la garanzia definitiva prevista dall'art. 43 del presente Capitolato Speciale.

In sede di aggiudicazione e di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti rispettivamente dall'art. 90 e dall'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

## 8.6. Modalità di Affidamento dei Singoli Contratti Attuativi del LOTTO 8

La Stazione Appaltante inviterà gli Operatori Economici a formulare la loro migliore offerta relativamente all'intervento di volta in volta posto a base del confronto, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica economica approvato dalla Stazione Appaltante.

L'invito a presentare offerta avverrà, come prescritto dall'art. 89 del Codice dei Contratti, tramite la piattaforma SINTEL a tutti gli Operatori Economici e conterrà gli elementi tecnico economici e temporali necessari per definire la prestazione oggetto del confronto. L'invito conterrà principalmente le indicazioni riguardanti:

- definizione del contenuto tecnico dell'intervento;
- eventuali ulteriori prescrizioni capitolari;
- valore economico della prestazione (termine posto a base del confronto competitivo);
- tempo massimo di esecuzione (termine posto a base del confronto competitivo);
- termine temporale per la presentazione dell'offerta;
- eventuali ulteriori precisazioni riguardanti la procedura di determinazione della migliore offerta.

Le prestazioni oggetto del confronto competitivo saranno di progettazione e di esecuzione dei lavori, sulla base delle prestazioni e condizioni previste nel Disciplinare di gara nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nell'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, qualora sia già in possesso della progettazione relativamente ad un intervento, si riserva la facoltà di effettuare il rilancio competitivo limitandolo alla sola esecuzione dei lavori.

Il confronto competitivo verterà sui tempi della progettazione e sui tempi della esecuzione dei lavori; sulla organizzazione e gestione del cantiere; sulla gestione ambientale del cantiere, sul prezzo, come indicato nel Disciplinare di gara e all'art. 6 dell'Accordo Quadro – lotto 8.

Gli Operatori Economici che saranno invitati al confronto competitivo saranno tenuti a partecipare inoltrando la loro offerta in tempo utile e, in caso di aggiudicazione, hanno l'obbligo di eseguire le relative prestazioni.

La procedura di confronto competitivo sarà ritenuta valida anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per la Stazione Appaltante.

In caso di assenza di offerte, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di negoziare con gli Operatori Economici a partire da quello che ha conseguito il maggior punteggio complessivo nel Lotto del quale risulta aggiudicatario.

L'Operatore Economico che per tre volte consecutive non presenta offerta se pure invitato è escluso dalle successive procedure di confronto competitivo, con incameramento della garanzia da parte della Stazione Appaltante. Sarà equiparata alla mancata offerta, la formulazione di un'offerta non valida.

La valutazione dell'Offerta avverrà secondo il criterio della Offerta economicamente più vantaggiosa

I termini del confronto competitivo riguarderanno la valutazione della specifica offerta tecnica, il ribasso sul valore economico della progettazione e dei lavori, la riduzione del

tempo stimato per l'esecuzione del contratto, fermo restando quanto già offerto in sede di gara, come di seguito indicato.

### **8.6.1. Tempi**

#### **- Tempo della progettazione**

L'operatore economico dovrà presentare un cronoprogramma di sviluppo del progetto, evidenziando il tempo offerto rispetto a quello posto a base di gara.

#### **-Tempo della esecuzione dei lavori**

L'operatore economico dovrà presentare un cronoprogramma di esecuzione dei lavori, evidenziando il tempo offerto rispetto a quello posto a base di gara.

### **8.6.2 Offerta Tecnica**

#### **8.6.2 A Organizzazione e Gestione del Cantiere**

Documento richiesto: Relazione. Numero di pagine in relazione alla complessità dell'intervento.

L'operatore economico dovrà trattare gli argomenti che seguono.

L'organizzazione e gestione del cantiere con riferimento allo specifico intervento posto a base del confronto competitivo ed al contesto in cui l'Appaltatore dovrà operare.

Dovrà descrivere la modalità con la quale intende organizzare il cantiere, in particolare dal punto di vista della sicurezza dello stesso, indicando le soluzioni proposte. Nello specifico dovrà indicare:

- le modalità della gestione dell'accantieramento e della logistica del cantiere;
- individuazione e gestione delle eventuali interferenze verso terzi;
- gestione delle non conformità delle prestazioni (verranno indicate una o più specifiche non conformità legate alla esecuzione delle opere in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento);
- metodi costruttivi che il Concorrente intende utilizzare, dei mezzi a disposizione e del numero e tipo di imprese che egli prevede potranno partecipare ai lavori, finalizzato anche alla riduzione dei tempi di esecuzioni degli stessi;
- elenco delle opere provvisorie, dei mezzi d'opera e delle attrezzature principali che saranno impiegati durante l'esecuzione dei lavori;
- ottimizzazione della qualità estetica degli apprestamenti di cantiere al fine di migliorare l'impatto visivo della presenza dello stesso all'interno del contesto ove è inserita.

Verrà esaminata la consistenza della suindicata Relazione.

I punteggi inerenti il presente criterio, verranno attribuiti applicando i coefficienti riportati nella tabella "Criteri Discrezionali", secondo le seguenti indicazioni:

- caratteristiche complessive di qualità ottima: a=1,00;
- caratteristiche complessive di qualità buona: a=0,70;

- caratteristiche complessive di qualità sufficiente: a=0,40;
- caratteristiche complessive inadeguate: a=0,00.

Al fine dell'attribuzione del punteggio la Relazione sarà valutata per la chiarezza ed il dettaglio del suo contenuto, con riferimento ai sopra indicati elementi.

La valutazione della Commissione sarà espressa sulla base della seguente graduazione:

- qualità ottima: La relazione ha affrontato tutti gli elementi sopra indicati, rispondendo in modo completo e dettagliato al superiore criterio motivazionale;
- qualità buona: La relazione ha affrontato tutti gli elementi sopra indicati, rispondendo in modo completo ma non specifico al superiore criterio motivazionale;
- qualità sufficiente: La relazione ha affrontato alcuni elementi sopra indicati, rispondendo in modo parziale al superiore criterio motivazionale;
- qualità inadeguate: La relazione non risponde a quanto richiesto al criterio motivazionale indicato.

### 8.6.2 B GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE e APPLICAZIONE CAM 2025

Documento richiesto: *Relazione*. Numero di pagine come definite nella lettera d'invito in relazione alla complessità dell'intervento.

1) L'operatore economico dovrà illustrare **la gestione del cantiere sotto l'aspetto ambientale**, con riferimento allo specifico intervento posto a base del confronto competitivo ed al contesto in cui l'Appaltatore dovrà operare.

Dovrà descrivere le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione e di smaltimento dei materiali di risulta, con particolare riferimento a:

**- Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione.**

L'operatore economico dovrà illustrare le modalità di approvvigionamento dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo.. I prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. La distanza è calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e non un sito di stoccaggio o rivendita di materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione.

Ai fini della verifica, l'operatore economico presenta un elenco dei prodotti da costruzione previsti per la realizzazione dell'opera, specificando per ognuno la localizzazione del luogo di fabbricazione e la distanza dal cantiere di destinazione, sulla base dei dati forniti dai produttori o fornitori dei materiali utilizzati.

**- Utilizzo di materiali innovativi ad alte prestazioni.** Il Concorrente dovrà illustrare i materiali che in caso di aggiudicazione intende utilizzare con

caratteristiche e qualità superiori rispetto a quelle previste nel progetto posto a base del confronto competitivo.

- **Gestione dello smaltimento dei rifiuti connessi agli imballaggi e ai materiali di scarto delle lavorazioni.** Il Concorrente dovrà illustrare le modalità con le quali intenderà gestire le prestazioni richieste, con riferimento a tempi di smaltimento, distanza di conferimento ed eventuale riuso di materiali di scarto, finalizzate al miglioramento delle modalità di mitigazione delle attività derivanti dal cantiere.

## 2) Applicazione CAM (criterio 2.6.3 del DM 2025)

In sede di rilancio competitivo potrà essere attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare, nello sviluppo della progettazione esecutiva, una analisi LCA e uno studio LCC semplificati, finalizzati a dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico economica approvato.

L'operatore economico dovrà riferirsi allo studio LCA-LCC allegato al PFTE, per dimostrare il miglioramento della proposta progettuale. Lo studio LCA dovrà dimostrare che la soluzione migliorativa determina una riduzione di almeno il 10% rispetto alla soluzione di partenza, valutata rispetto ai tre indicatori di riferimento e in accordo alle indicazioni metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici" del CAM Edilizia 2025 e, nei casi previsti, lo studio LCA sviluppato in fase esecutiva, dovrà essere sottoposto a critical review.

Verrà esaminata la consistenza della suindicata Relazione.

I punteggi inerenti il presente criterio, verranno attribuiti applicando i coefficienti riportati nella tabella "Criteri Discrezionali", secondo le seguenti indicazioni:

- |   |         |
|---|---------|
| • caratteristiche complessive di qualità ottima:      | a=1,00; |
| • caratteristiche complessive di qualità buona:       | a=0,70; |
| • caratteristiche complessive di qualità sufficiente: | a=0,40; |
| • caratteristiche complessive inadeguate:             | a=0,00. |

Al fine dell'attribuzione del punteggio la Relazione sarà valutata per la chiarezza ed il dettaglio del suo contenuto, con riferimento ai sopra indicati elementi.

La valutazione della Commissione sarà espressa sulla base della seguente graduazione:

- qualità ottima: La relazione ha affrontato tutti gli elementi sopra indicati, rispondendo in modo completo e dettagliato al superiore criterio motivazionale;
- qualità buona: La relazione ha affrontato tutti gli elementi sopra indicati, rispondendo in modo completo ma non specifico al superiore criterio motivazionale;

- qualità sufficiente: La relazione ha affrontato alcuni elementi sopra indicati, rispondendo in modo parziale al superiore criterio motivazionale;
- qualità inadeguate: La relazione non risponde a quanto richiesto al criterio motivazionale indicato.

### 8.7. Offerta Economica

L'operatore economico dovrà indicare:

- un ribasso sull'importo posto a base di gara per i lavori,
- un ribasso sull'importo posto a base di gara della progettazione. In particolare, per la parte progettazione trova applicazione quanto disposto dall'art. 41 commi 15-bis, 15-ter del D.lgs. 36/2023. Pertanto, l'importo soggetto a ribasso sarà pari al 35% dell'importo posto a base di gara per la progettazione.

Tale ribasso è richiesto qualora l'importo della progettazione sia pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 (€ 140.000,00); diversamente si procederà come previsto dall'art. 41 comma e 15- quater del D.lgs. 36/23, senza richiedere alcun ribasso per la componente progettazione.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

## 8.8. VALUTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

### 8.8.1. Modalità di valutazione

In fase di confronto competitivo ai fini della determinazione della migliore offerta si terrà conto dei punteggi conseguiti, per l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica, in sede di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Saranno quindi assegnati i seguenti punti:

**Offerta Tecnica**= max 75 punti (suddivisi in max 45 punti per riparametrazione dell'Offerta Tecnica presentata nella gara dell'AQ + max 30 punti per Offerta Tecnica in fase di rilancio competitivo).

**Offerta Tempo = max 5 punti**

**Offerta Economica = max 20 punti** (suddivisi in max 10 punti per riparametrazione dell'Offerta Economica presentata nella gara AQ + max 10 punti per Offerta Economica presentata in fase di rilancio competitivo).

Il punteggio assegnato al concorrente sarà definito mediante la seguente formula:

$$P_i = P_{tec} + P_{temp} + P_{econ}$$

dove:

$P_i$  = punteggio complessivo ottenuto dall'Operatore iesimo

$P_{tec}$  = ( $P_{tec}$  rip AQ +  $P_{tec}$  rilanc comp)= punteggio ottenuto dall'Operatore in sede di gara dell'Accordo Quadro relativo all'offerta Tecnica, riparametrato a 45 punti (miglior offerta = 45 punti) + punteggio ottenuto in sede di rilancio competitivo relativo all'Offerta Tecnica rapportato a 30 punti (miglior offerta = 30 punti)

Ptemp = punteggio ottenuto dall'Operatore in sede di confronto competitivo relativo al fattore "Tempo offerto"

Pecon = (Pecon gara AQ + Pecon rilanc comp)= punteggio ottenuto dall'Operatore in sede di gara dell'Accordo Quadro relativo all'Offerta Economica, riparametrato a 10 punti (miglior offerta= 10 punti) + punteggio ottenuto in sede di rilancio competitivo relativo all'Offerta Economica rapportato a 10 punti (miglior offerta = 10 punti).

### 8.8.2. Assegnazione punteggi

I punteggi dei predetti fattori saranno ottenuti applicando, ai valori soggetti a rilancio, le seguenti formule:

Elemento Tempo - fattore ponderale 5 punti

Il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$C_i = V(c)_i * 5$$

dove:

$C_i$  = punteggio assegnato all'elemento tempo ove  $V(c)_i$  = coefficiente viene calcolato con la seguente formula:

$$V(c)_i = T_{min} / T_i$$

dove:

$T_{min}$  = tempo complessivamente minore offerto dai concorrenti.

$T_i$  = tempo complessivamente offerto dall'i-esimo concorrente.

Non sarà ammessa un'offerta che preveda tempi superiori rispetto ai limiti massimi indicati nella documentazione posta alla base del confronto competitivo.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di stabilire un limite massimo di riduzione dei tempi dell'offerta che può essere presentata.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno sommati i tempi offerti, rispettivamente per la eventuale progettazione e per l'esecuzione delle opere. Saranno quindi premiate le offerte che complessivamente propongono i minori tempi di esecuzione delle prestazioni.

### Elemento Offerta Tecnica in fase di rilancio competitivo - fattore ponderale 30 punti

Per l'elemento Offerta Tecnica saranno considerati i seguenti pesi:

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Peso	Tipo
	Organizzazione e gestione del cantiere	20	D
	Gestione ambientale del cantiere e CAM	10	D

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio sarà il medesimo di quello previsto dal Disciplinare di gara all'art. 19.2, per la conclusione dell'Accordo Quadro, relativamente ai criteri di natura discrezionale.

**Elemento Prezzo in fase di rilancio competitivo - fattore ponderale 10 punti**

Il punteggio al ribasso sulle componenti lavori e progettazione verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$D_i = \sum [(V(d)l * 7); (V(d)p*3)]$$

dove:

$D_i$  = punteggio assegnato all'elemento prezzo di valutazione

$V(d)l$  = coefficiente attribuito all'offerta i-esima per la componente lavori determinato con la seguente formula:

$$V(d)l = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente i-esimo.

$R_{max}$  = ribasso percentuale offerto più alto

$\alpha$  = coefficiente esponenziale = 0,3

\*\*\*\*\*

$V(d)p$  =coefficiente attribuito all'offerta i-esima per la *componente progettazione* variabile da zero ad uno, calcolato tenendo conto del metodo (di natura non lineare) di cui all'art. 2-bis dell'Allegato I.13 del Codice:

$$CE_i \text{ (per } R_i \leq R_{med}) = (R_i / R_{med})^\alpha$$

$$CE_i \text{ (per } R_i > R_{med}) = 1$$

dove:

$CE_i$  = *coefficiente economico* attribuito al concorrente i-esimo

$R_i$  = *ribasso percentuale* offerto dal concorrente i-esimo

$R_{med}$  = *media aritmetica dei valori del ribasso offerti dai concorrenti (espresso in percentuale dell'importo ribassabile)*

$\alpha$  = *coefficiente pari 0,3*

Per l'elemento Offerta Economica saranno considerati i seguenti pesi:

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Peso	Peso
		Per interventi con progettazioni importo pari o superiore a € 140.000,00	Per interventi con progettazioni inferiore a € 140.000,00

L	Ribasso sull'importo posto a base di gara per la realizzazione dei lavori	7	10
P	Ribasso sull'importo posto a base di gara per la progettazione	3	0

L'importo del Contratto Attuativo sarà costituito:

- dall'importo per la progettazione, posto a base di gara nel confronto competitivo, cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di confronto competitivo.
- dall'importo per i lavori, posto a base di gara nel confronto competitivo, cui verrà applicato il ribasso costituito dalla somma del ribasso offerto in gara per l'Accordo Quadro con quello offerto in sede di confronto competitivo.

*In alternativa*, l'importo del Contratto Attuativo, nel caso di progettazioni di importo inferiore a € 140.000,00, sarà costituito:

- dall'importo della progettazione calcolato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/23 (*i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 saranno ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento*);
- dall'importo per i lavori, posto a base di gara nel confronto competitivo, cui verrà applicato il ribasso costituito dalla somma del ribasso offerto in gara per l'Accordo Quadro con quello offerto in sede di confronto competitivo.

### **8.8.3. Svolgimento operazioni inerenti il rilancio**

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le prescrizioni del D.Lgs 36/2023. La Commissione giudicatrice appositamente nominata individuerà la migliore offerta.

Il RUP, verificata la sussistenza dei requisiti, darà comunicazione dell'aggiudicazione del Contratto Attuativo a tutti i sottoscrittori dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola Offerta valida, purché idonea e conveniente.

Non sarà più invitato ai successivi confronti competitivi l'aggiudicatario che non presenta offerta per tre volte consecutive/complessive. Sarà equiparata alla mancata offerta, la formulazione di un'offerta non valida.

## **Art. 9 Stato dei luoghi**

Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale l'Appaltatore dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trovano gli Istituti; la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche prevalenti, idrogeologiche; le condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali e la presenza di sottoservizi; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori su impianti in esercizio od

in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave, discariche, permessi, eccetera. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

## **Art. 10**

### **Modifiche dell'Appaltatore**

**10.1.** In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura ivi prevista, con interpellato progressivo dei soggetti che hanno presentato offerta per il lotto, a partire dal secondo miglior offerente, risultanti dalla relativa graduatoria. Il nuovo affidamento avviene alle stesse condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta. La Stazione Appaltante potrà, comunque, avvalersi della facoltà di concludere il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

**10.2.** In assenza di operatori economici che seguono in graduatoria l'aggiudicatario, la Stazione Appaltante aprirà un confronto competitivo fra gli aggiudicatari degli altri lotti, interessati a presentare offerta.

**10.3** Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale di uno o più dei componenti, siano essi società o impresa individuale, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 68 comma 17 del Codice dei contratti.

**10.4** Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

## **Art. 11**

### **Rappresentanza dell'Appaltatore- Direttore tecnico di cantiere**

**11.1.** Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta Aggiudicazione dell'Accordo Quadro di ciascun Lotto e successivamente per ogni Contratto Attuativo, l'Appaltatore dovrà confermare il nominativo del soggetto indicato in Offerta quale Rappresentante (vedere il Capitolo 7 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica, nonché l'Art. 4 del D.M. 19/4/2000 n. 145; l'art. 25 dell'All.II.12).

Il soggetto designato agirà come Rappresentante dell'Appaltatore fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Rappresentante per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Il Rappresentante, oltre a conoscere i vari rapporti contrattuali intercorrenti fra tutti i soggetti interessati alla commessa, dovrà esibire all'inizio della sua attività la prova

documentale di essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire i contratti, mediante deposito presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. 19/4/2000 n. 145, il mandato conferito con atto pubblico.

In mancanza, il Responsabile del Progetto assegnerà al Rappresentante un termine non inferiore a 10 Giorni Lavorativi, per esibire il documento de quo o per integrarlo. La mancata esibizione o la mancata integrazione comportano, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione automatica dei contratti.

Tutti i contatti con il Responsabile del Progetto in ordine alla gestione del Contratto Attuativo, dalla sua stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto Rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Rappresentante

**11.2** L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere tramite il direttore di cantiere. Il RUP, anche su richiesta della DL, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

**11.3.** L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del DM D.M. 19/04/2000, n. 145, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

**11.4.** Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano Operativo di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

## **Art. 12**

### **Struttura di Gestione Commessa**

**12.1** La composizione della Struttura di Gestione Commessa (GC), per ciascun Lotto, dovrà essere quella indicata in Offerta. La Stazione Appaltante considera di estrema rilevanza la sostanziale corrispondenza tra i soggetti proposti in Offerta, ed ai quali è stato assegnato un punteggio, e quelli che effettivamente svolgeranno le attività loro attribuite, e pertanto eserciterà un puntuale e costante controllo di tale corrispondenza. Non sono ammesse modifiche di detta composizione, pena la risoluzione *ex art.* 1456 C.C., salvo impedimenti non riconducibili all'Appaltatore o da questi non prevedibili all'atto della presentazione dell'Offerta.

**12.2** Salvi i casi di forza maggiore, prima di procedere ad eventuali sostituzioni l'Appaltatore si impegna a proporre tempestivamente alla Stazione Appaltante specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire. La Stazione Appaltante valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte Tecniche in sede di gara, come indicati nel Disciplinare di gara, e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. La Stazione Appaltante comunicherà per iscritto all'Appaltatore le sue determinazioni al riguardo entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione, completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora all'Appaltatore non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato si intende accettato.

**12.3** E' in facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione di uno o più specialisti sulla base di congrua motivazione. In tal caso l'Appaltatore dovrà proporre alla Stazione Appaltante, entro il termine da questa stabilito in misura non

inferiore a 15 Giorni Lavorativi, specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire; gli specialisti proposti saranno valutati dalla Stazione Appaltante come indicato al capoverso che precede.

**12.4** I soggetti preposti dall'Appaltatore a gestire, nei limiti delle rispettive competenze, i Lavori dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

**12.5** Ai fini del confronto competitivo previsto per il Lotto n. 8, la Struttura di Gestione di Commessa dovrà essere immodificata rispetto a quella offerta in sede di gara, secondo quanto indicato ai punti precedenti, pena l'esclusione dalla partecipazione dal confronto medesimo. Nel caso sia necessaria una sostituzione come descritta ai precedenti punti 12.2, 12.3, 12.4, la procedura di sostituzione dovrà essere conclusa prima dell'invito ad un confronto competitivo. Diversamente l'Appaltatore non potrà essere invitato.

## **Art. 12 A**

### **Gruppo di Progettazione del Lotto 8**

Il Gruppo di Progettazione del Lotto 8 dovrà comprendere il Responsabile del Coordinamento e Controllo della Progettazione e le seguenti figure professionali:

- a) Specialista per gli aspetti architettonici;
- b) Specialista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici (vedi CAM 2025 criterio 2.6.1.);
- c) Specialista per gli aspetti strutturali;
- d) Specialista per gli impianti elettrici e speciali.
- e) Specialista dei lavori stradali;
- f) Specialista impianti antincendio;
- g) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Il gruppo potrà essere affiancato da specialisti in grado di sviluppare la progettazione esecutiva fronteggiando i problemi tecnici che possano presentarsi durante lo sviluppo del progetto. Gli specialisti anzidetti dovranno possedere esperienza in progettazioni civili e impiantistiche simili a quelle oggetto di intervento.

Si applicano in quanto compatibili le prescrizioni della superiore clausola 12 del presente Capitolato.

In particolare, si specifica che ai fini del confronto competitivo previsto per il Lotto n. 8, il Gruppo di Progettazione dovrà essere immodificato rispetto a quello offerto in sede di gara, soggetto a valutazione e attribuzione di un punteggio, pena l'esclusione dalla partecipazione dal confronto medesimo.

Nel caso di sostituzione si procederà come disciplinato ai punti 12.2, 12.3, 12.4 che precedono; la procedura di sostituzione dovrà essere conclusa prima dell'invito ad un confronto competitivo. Diversamente l'Appaltatore non potrà essere invitato.

## **Art. 13**

### **Direzione Lavori**

Ai sensi dell'art. 114 del Dlgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante nominerà, su proposta del RUP, un ufficio di Direzione Lavori (DL), al quale sono attribuiti le attività ed i compiti previsti dall'art. 1 e ss dell'All. II.14 al Codice dei Contratti.

#### **Art. 14** **Comunicazioni all'Appaltatore**

Le comunicazioni all'Appaltatore, ad eccezione di quelle di cui all'Art. 18, avverranno prevalentemente per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il Direttore dei Lavori potrà effettuare le comunicazioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio indirizzati al Rappresentante di cui all'Art. 11 che precede; detti ordini di servizio saranno inviati via PEC e restituiti firmati digitalmente a mezzo PEC firmati per ricevuta. In caso di mancata restituzione entro tre giorni, si riterranno accettati.

Eventuali contestazioni che il Rappresentante intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere da questi presentate a mezzo PEC.

#### **Art. 15** **Comunicazioni dell'Appaltatore**

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Direttore Lavori tramite il Rappresentante; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo strumenti informatici di comunicazione e/o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità della Stazione Appaltante, di cui abbia bisogno per l'esecuzione del Contratto Attuativo.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto Attuativo dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 Giorni Lavorativi dal suo verificarsi; l'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Eventuali contestazioni che la Stazione Appaltante volesse avanzare su una comunicazione dell'Appaltatore saranno presentate per iscritto.

#### **Art. 16** **Constatazioni in contraddittorio**

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del singolo Contratto Attuativo. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

L'Appaltatore deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

#### **Art. 17** **Riservatezza**

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare alla Stazione Appaltante l'esistenza di ragioni che si oppongono alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza. L'Appaltatore è tenuto, in solido con i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività didattica ed amministrativa della Stazione Appaltante.

## **Art. 18**

### **Esecuzione dei Lavori, degli interventi e loro comunicazione**

**18.1** A seguito della sottoscrizione dei Contratti Attuativi, i singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordini di lavoro" (OdL) o, nei casi che lo richiedano, mediante il "Verbale di somma urgenza" o mediante il "Documento tecnico" di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica. Le richieste saranno a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Progetto, e riporteranno la data entro la quale iniziare e la data entro cui completare l'intervento. L'Appaltatore dovrà eseguire solo gli interventi indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

Le Chiamate di Urgenza e le Chiamate di Reperibilità Immediata avverranno telefonicamente e sono confermate, a mezzo strumenti informatici di comunicazione, dalla D.L.

In caso di eventuali osservazioni a un OdL o a un "Documento tecnico", l'Appaltatore è tenuto a comunicarle al D.L. a mezzo strumenti informatici di comunicazione entro 3 (tre) giorni dalla data d'invio della richiesta da parte del D.L.; questa prescrizione non si applica alle richieste pervenute all'Appaltatore per mezzo di un "Verbale di somma urgenza", le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da detto Verbale.

**18.2** Al termine di ogni intervento il Direttore dei Lavori, in esito a formale comunicazione dell'Appaltatore, effettuati i necessari accertamenti per verificare la regolare esecuzione dell'intervento in conformità alle indicazioni impartite con relativo ordine di lavoro (OdL), ne dispone l'inserimento della contabilizzazione nel successivo SAL.

**18.3** Gli interventi richiesti a seguito di una Chiamata di Urgenza o di una Chiamata di Reperibilità Immediata dovranno essere condotti ed ultimati senza sospensioni intermedie, fatte salve motivate circostanze verificate dalla DL.

**18.4** L'Appaltatore è tenuto a concordare con la Stazione Appaltante entro il 30 giugno di ogni anno la consistenza del personale che dovrà essere impiegato nel mese di agosto di quell'anno, per l'esecuzione dei lavori che si dovessero rendere necessari nel periodo di interruzione delle attività scolastiche. L'Appaltatore è in ogni caso informato circa l'impossibilità di accesso agli Istituti scolastici nei giorni in cui si svolgono le prove scritte degli Esami di Stato.

**18.5** Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione stabiliti per una o più di tali parti, le penali di cui all'art. 44 si applicano ai rispettivi importi.

**18.6** Le imprese subappaltatrici dovranno dimostrare il possesso di adeguate capacità tecnico organizzative ed economico finanziarie in relazione a lavori o interventi da subappaltare.

**18.7** Presso ogni Istituto è depositato un “Registro delle presenze”; su tale registro, durante l’esecuzione dei lavori, ciascun operaio o addetto presente in cantiere dell’Appaltatore e dei subappaltatori, dovrà scrivere il nome e cognome in stampatello, il nominativo della Impresa, gli orari di lavoro e apporre la propria firma.

Nell’espletamento degli interventi, tutto il personale sia dell’impresa, sia eventualmente di imprese subappaltatrici, dovrà tenere appuntato in maniera ben visibile il proprio tesserino fotografico di riconoscimento, vistato dalla Stazione Appaltante; è previsto l’allontanamento immediato dal cantiere di tutto il personale che verrà trovato a trasgredire la norma anzidetta.

## **Art. 19**

### **Esecuzione degli interventi di somma urgenza**

**19.1** Nel caso si verificano circostanze tali da rendere necessario un intervento di somma urgenza, il Direttore dei Lavori eseguirà una Chiamata di Emergenza al servizio di reperibilità di cui al punto 8.2 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica, comunicando la data e l’orario in cui deve essere iniziato l’intervento, unitamente al tipo di attività che sono necessarie. La DL confermerà all’Appaltatore, a mezzo strumenti informatici di comunicazione, la Chiamata di Emergenza anzidetta, secondo le modalità di cui all’ultimo capoverso del paragrafo 8.2 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica.

La descrizione degli interventi e la loro entità saranno individuate in un “Verbale di somma urgenza”

**19.2.** Qualora l’Appaltatore non dovesse dare inizio all’esecuzione dell’intervento entro l’orario e/o il termine indicato dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo contatterà immediatamente uno degli appaltatori degli altri Lotti, senza che l’Appaltatore possa pretendere nulla per la mancata esecuzione dell’intervento. La Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto Attuativo secondo il disposto dell’Art. 41.2 che segue.

Qualora anche gli altri appaltatori si rifiutassero di eseguire tempestivamente l’intervento, la Stazione Appaltante, vista l’urgenza degli interventi in discussione, contatterà altri operatori di mercato al fine di rimuovere la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.

In entrambi i casi, sia che l’intervento venga eseguito da uno degli appaltatori degli altri lotti sia che venga individuato fra altri operatori presenti sul mercato, l’entità del compenso sarà individuata facendo ricorso all’Elenco Prezzi, cui verrà applicato. Nel primo caso, il ribasso offerto in gara dall’Appaltatore che eseguirà l’intervento diminuito del 25% per tener conto dell’urgenza con cui i lavori in discussione devono essere eseguiti.

Nel secondo caso si farà ricorso all’Elenco Prezzi.

## **CAPO 2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 20**

#### **Attività preliminari alla consegna dei lavori**

**20.1** Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, verificandosi le condizioni previste, si procede alla stipulazione del Contratto Attuativo.

**20.2.** L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni a decorrere dalla determinazione dirigenziale di affidamento del Contratto Attuativo, la documentazione di cui all'art. 119, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 nonché copia dei piani di cui di cui al D.Lgs 81/2008 come prescritto dal comma 15 dell'art. 119 al fine di consentire alla Stazione Appaltante di consegnare i lavori.

Dovrà pertanto consegnare:

- a. Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC firmato per accettazione (paragrafo 4 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica);
- b. Piano Operativo della Sicurezza POS redatto sulla base delle indicazioni del PSC di progetto.

Dovrà inoltre trasmettere:

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre esibire la seguente documentazione:

- a. relativamente alle assicurazioni ed alle previdenze di legge per quanto concerne la manodopera:
  - Assicurazione infortuni INAIL (posizione);
  - Previdenza sociale INPS (posizione);
  - Iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza;
  - Libro Unico aggiornato (LUL), da consegnare in originale presso gli uffici dove verrà prodotta la copia conforme, oppure trasmettendo la copia con dichiarazione di conformità all'originale, allegando copia del documento di identità;
  - Tesserini di riconoscimento, plastificati, con intestazione della Impresa, fotografia, nome e cognome, numero di matricola e posizione dell'operatore, timbrati e siglati dalla Stazione Appaltante;
  - Elenco dei nominativi degli operai che l'impresa intende utilizzare per l'Appalto
  - Comunicazione scritta contenente i nominativi delle società assicuratrici;
  - Copia delle polizze con gli estremi, le condizioni generali e particolari e il massimale di garanzia a:

1. Assicurazione r.c. verso terzi, operai, persone addette ai lavori per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione delle opere;
  2. Polizza assicurativa, intestata alla Città metropolitana di Milano contro gli incendi, fulmini, scoppi del gas.
- b. Entro dieci giorni dalla avvenuta consegna dei lavori dovrà presentare:
- Copia conforme alla denuncia di apertura del cantiere in oggetto presentata presso le sedi dei seguenti enti:
    1. INPS
    2. INAIL
    3. Cassa Edile di Milano
    4. Ispettorato Provinciale del Lavoro (Via M. Macchi n 9 a Milano)
  - Indicazione del CCNL applicato ed eventuali accordi locali e/o accordi aziendali

Nel caso che alcuni dei documenti anzidetti fossero già stati prodotti dall'Appaltatore, questi non dovranno essere nuovamente presentati, previa comunicazione dell'avvenuta consegna.

Qualora l'Appaltatore non rispetti il termine anzidetto per la presentazione della documentazione sopra indicata, la Stazione Appaltante assegnerà un ulteriore termine, decorso il quale, senza che la citata documentazione sia stata presentata, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante richiederà l'aggiornamento della documentazione presentata e l'Appaltatore avrà l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi.

## **Art. 21**

### **Consegna dei lavori per Contratto Attuativo di sola esecuzione (lotti da n. 1 a n. 7)**

**21.1.** Il D.L., previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, entro 45 giorni dalla stipulazione del Contratto Attuativo, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 3 dell'All. II.14 del Codice dei Contratti.

**21.2.** È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023; il verbale di consegna indica le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. In tal caso il Direttore dei lavori procederà altresì con l'emissione degli Ordini di Lavoro.

**21.3.** Il DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale, redatto in contraddittorio, e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di

consegna, sottoscritto dalle parti, al RUP. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le eventuali spese relative alla consegna e alla verifica.

Se nel giorno fissato l'Appaltatore non si presenterà, senza giustificato motivo, per ricevere la consegna dei lavori, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto Attuativo e incamerare la cauzione; oppure potrà fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 per eseguire tale consegna. I termini per l'esecuzione decorreranno dalla data della prima convocazione.

**21.4.** L'Appaltatore può avvalersi della facoltà concessa dal comma 4 dell'art. 3 dell'All. II.14.

La Stazione Appaltante, come previsto dal comma 5 dell'art. 3 dell'All. II. 14, ha facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore, qualora la consegna avvenga in ritardo per sopravvenute esigenze didattiche oppure per indisponibilità delle aule; inoltre quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.

**21.5.** Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto, si applicano le disposizioni previste dall'Allegato II.14, art. 3, comma 12 del D.lgs. 36/2023,

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna si applicano le disposizioni previste dall'Allegato II.14, art. 3, comma 14 del D.lgs. 36/2023

**21.6.** Qualora iniziata, la consegna sia sospesa dalla Stazione Appaltante, per cause diverse dalla forza maggiore, la sospensione non può eccedere i giorni sessanta.

**21.7.** Il DL provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal DL.

**21.8.** Una volta concluso il relativo Accordo Quadro per ciascun Lotto, qualora fosse necessario iniziare i Lavori prima della stipula di ciascun Contratto Attuativo, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare la consegna anticipata degli stessi, in via di urgenza. Nel caso in cui si verifichi tale evento l'espressione "stipula del Contratto Attuativo", contenuta nei documenti contrattuali, deve essere intesa come "consegna anticipata dei Lavori".

**21.9.** Ai sensi dell'Articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, nei termini indicati dal Contratto Attuativo, l'Appaltatore, ogni settimana e/o con la diversa periodicità concordata con il Direttore dei Lavori, deve presentare ai fini della approvazione da parte della Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori.

**21.10.** L'Appaltatore dovrà eseguire a proprio totale carico, senza alcun onere per Città Metropolitana di Milano, le proposte migliorative indicate nella propria Offerta tecnica a partire dalla stipula del primo Contratto Attuativo.

**21.11.** Per il Lotto 8, ai sensi dell'Articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, nei termini indicati dal Contratto Attuativo, l'Appaltatore deve presentare ai fini della approvazione da parte della Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori.

## **Art. 22**

### **Esecuzione dei Contratti Attuativi di progettazione ed esecuzione (lotto n. 8)**

**22.1.** Relativamente al solo Lotto n. 8, l'esecuzione del contratto si articolerà secondo le seguenti due fasi operative:

- Fase 1: attività di progettazione con progettazione esecutiva delle opere sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato e posto a base del confronto competitivo in relazione alla specificità dell'intervento da eseguire, come valutato dal RUP.

- Fase 2: esecuzione dei lavori.

**22.2.** Entro 45 giorni dalla stipulazione del Contratto Attuativo, il RUP provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto con la consegna all'Appaltatore della fase della attività di progettazione, redigendo apposito verbale. Dalla data di tale verbale decorreranno i tempi contrattuali per l'esecuzione della progettazione, secondo quanto indicato nel cronoprogramma presentato dall'Appaltatore a corredo dell'offerta in sede di confronto competitivo.

**22.3** E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dell'attività di progettazione ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Attuativo ed in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

**22.4** Secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 44 del Codice, l'esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo.

## **Art. 22 .1**

### **Disposizioni riguardanti la fase di progettazione (lotto 8)**

**22.1.** L'Appaltatore svilupperà l'attività progettuale sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica approvato dalla Stazione Appaltante e posto a base del confronto competitivo; tale prestazione dovrà essere resa nei tempi indicati nel Cronoprogramma presentato dall'Appaltatore a corredo dell'offerta in sede di confronto competitivo.

**22.1.2.** Gli elaborati progettuali prodotti dall'Appaltatore devono consentire l'agevole verifica da parte della Stazione Appaltante circa l'individuazione di eventuali variazioni proposte in sede di offerta rispetto al PFTE approvato.

**22.1.3.** Gli elaborati del Progetto Esecutivo dovranno essere almeno quelli di cui ai corrispondenti articoli dell'allegato I.7 del Codice e gli stessi dovranno essere implementati con eventuali ulteriori elaborati che il RUP ritenga necessario acquisire, anche in relazione all'acquisizione dei visti e pareri necessari da parte di Enti terzi per la approvazione del progetto esecutivo.

**22.1.4.** Tutti i documenti progettuali prodotti dall'Appaltatore dovranno essere firmati dal Responsabile del coordinamento e del controllo della progettazione e dal professionista competente dell'aspetto progettuale trattato, come nominalmente indicati dall'Appaltatore nell'Offerta a corredo dell'Accordo Quadro.

Non è consentita la sostituzione dei suindicati professionisti in sede di confronto competitivo, salvi i casi di forza maggiore, come previsto ai superiori punti 12) e 12 A) del presente Capitolato. In tale evenienza, il curriculum della nuova figura professionale, presentata per il confronto competitivo, verrà valutato dal RUP secondo i criteri adottati in fase di espletamento della gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro.

**22.1.5.** L'attività di verifica del progetto esecutivo sarà svolta con le modalità previste dall'art. 42 del Codice nonché secondo quanto indicato dall'allegato I.7 dello stesso Codice.

**22.1.6.** Qualora durante l'attività di verifica e/o di acquisizione di visti e pareri da parte di Enti terzi, si renda necessario procedere alla revisione di taluni elaborati progettuali e/o alla produzione di nuovi elaborati a seguito di rilevazione di non conformità e/o di specifiche da parte del Verificatore ovvero da parte degli Enti terzi deputati a rilasciare i visti e pareri stessi, il RUP provvederà a dare un congruo termine in dipendenza della complessità delle modifiche, per consentire all'Appaltatore di apportare agli elaborati in questione le modifiche necessarie ovvero di produrre i nuovi elaborati richiesti; qualora l'Appaltatore non consegnasse entro il termine stabilito dal RUP gli elaborati modificati o di nuova redazione, per il ritardo rispetto al tempo assegnato si applicherà una penale come dettagliata nel successivo art. 44 del presente Capitolato, il cui importo verrà detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore per la progettazione.

**22.1.7.** A seguito dell'esito positivo della verifica del progetto esecutivo, il RUP provvederà alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 42 del Codice secondo le modalità stabilite dall'allegato I.7 del Codice e proporrà alla Stazione Appaltante il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo stesso.

## **Art. 22.2 Disposizioni riguardanti la fase di esecuzione.**

### **Consegna. (lotto n. 8)**

**22.2.1)** Successivamente alla approvazione del progetto esecutivo e prima di impartire al D.L. la disposizione per procedere alla consegna dei lavori, il RUP richiede all'Appaltatore di trasmettere entro giorni 15 la documentazione indicata nel precedente art. 20.

**22.2.2)** Una volta acquisita la predetta documentazione, il D.L. previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 3 dell'All. II.14 del Codice.

**22.2.3)** Dalla data del verbale di consegna decorre il tempo per dare ultimati i lavori, come da cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore a corredo dell'offerta tecnica in sede di confronto competitivo.

**22.2.4)** Il DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale, redatto in contraddittorio, e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, al RUP. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le eventuali spese relative alla consegna e alla verifica.

Si richiamano le disposizioni di cui alla superiore clausola 21 del presente Capitolato.

### **Art. 23**

#### **Mobilizzazione dell'Appaltatore**

L'Appaltatore, entro 20 giorni dalla stipula del Contratto Attuativo, dovrà provvedere a finalizzare e consegnare alla Stazione Appaltante i documenti di cui al Capitolo 3 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica. Nei 15 giorni successivi alla consegna dei documenti di cui sopra, la DL ne verificherà la rispondenza ai requisiti contrattuali, chiedendo eventualmente tutte le necessarie correzioni. Una volta che la DL avrà approvato detti documenti, essa provvederà con l'Appaltatore alla emissione del verbale di Mobilizzazione.

Nel caso in cui il verbale di Mobilizzazione non venisse emesso, per cause imputabili all'Appaltatore, entro 60 giorni dalla stipula del Contratto Attuativo, sarà applicata la penale di cui al seguente Art. 44. Ove il ritardo dovesse protrarsi per altri 15 giorni, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto Attuativo secondo il disposto di cui al seguente Art. 41.2, incamerare la garanzia definitiva del Contratto Attuativo, risolvere l'Accordo Quadro ed incamerare la garanzia definitiva dell'Accordo Quadro.

A seguito della stipula dei Contratti Attuativi, il pagamento dei S.A.L. di cui all'Art. 30 che segue è comunque subordinato all'emissione del verbale di avvenuta mobilitazione.

### **Art. 24**

#### **Divieto di sospendere o rallentare le prestazioni contrattuali. Sospensione dell'esecuzione**

**24.1.** L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto Attuativo in danno dell'Appaltatore ex art. 1456 cc di cui all'Art. 41.2 del presente Capitolato, qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dalla Stazione Appaltante, inviategli a mezzo posta elettronica certificata (PEC) non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data di invio della diffida a mezzo PEC. In detta ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

**24.2.** Al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 121 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Attuativo, il DL d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale che deve essere inoltrato al RUP entro cinque giorni.

**24.3.** La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, come disposto dall'art. 121 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

**24.4.** Al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 121 comma 6 del D.lgs. 36/2023 che determinano la sospensione parziale dei lavori, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili.

**23.5.** Il verbale di sospensione deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi elencati nel comma 1 dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice

**24.6.** Come disposto dal comma 7 dell'art. 121, del Codice, le contestazioni in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

**24.7.** Come disposto dal comma 10 dell'art. 121 del Codice, in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 6 dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, l'esecutore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, come previsto e quantificato nell'Allegato II.14, art. 8, comma 2 del D.lgs. 36/2023

**24.8.** Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

**24.9.** Ai sensi dell'art. 121 comma 5 del D.lgs. 36/2023, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione

**24.10.** Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Dlgs n. 36/2023 e dell'All. II.14 art. 8

## **Art. 25**

### **Termine di ultimazione dei lavori- Proroghe**

**25.1.** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui al Contratto Attuativo decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori

**25.2.** Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini indicati, può chiedere la proroga con congruo anticipo di almeno di dieci giorni, come disposto dal comma 8 dell'art. 121 del Codice. Qualora l'Appaltatore non rispetti il suindicato termine, è facoltà della Stazione Appaltante di non concedere alcuna proroga.

**25.3.** Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori

## **Art. 26**

### **Collaudo- Certificato di Regolare Esecuzione**

**26.1.** La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare il Collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 116 del D.lgs n. 36/2023 e dell'All. II.14. .

Il collaudo verrà effettuato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

**26.2.** Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

**26.3.** Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Ente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore e se questa fosse insufficiente, mediante la ripetizione di accanti sul prezzo versati.

**26.4** Nei casi di cui all'art. 28 dell'All. II.14 del D. lgs 36/2023, la Stazione Appaltante può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione come disposto dal comma 7 dell'art. 116 del D. Lgs 36/2023,

Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Alla data di emissione del CRE si procede ai sensi dell'art. 27 dell'All. II.14. al pagamento della rata di saldo, previa consegna da parte dell'Appaltatore della relativa garanzia ed allo svincolo della cauzione definitiva.

## **Art. 27**

### **Presa in consegna dei lavori ultimati**

**27.1.** La Stazione Appaltante, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, si riserva la facoltà di procedere alla Presa in Consegna Anticipata dei Lavori prima che intervenga l'emissione del certificato di Collaudo provvisorio e/o del Certificato di Regolare Esecuzione, come prescritto dall'art. 24 dell'Allegato II.14 del Codice ed alle condizioni ivi indicate.

**27.2.** Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

**27.3.** A richiesta della Stazione Appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al punto 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza

ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal DL e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

In ipotesi di Certificato di Regolare Esecuzione, la suindicata verifica è demandata al DL.

**27.4.** La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del RUP e/o del DL, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

**27.5.** Se la Stazione Appaltante non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo e/o al CRE.

**27.6.** La Stazione Appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del RUP, su richiesta del DL, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della DL e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

**27.7.** La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

## **Art. 28**

### **Responsabilità dell'Appaltatore verso la Città metropolitana e verso terzi**

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti:

- a) del corretto adempimento delle pattuizioni contrattuali, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi perseguiti da Città metropolitana;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura, anche ambientale, causati dalle sue attività alla Città metropolitana, ai dipendenti e Consulenti della Città metropolitana e a terzi durante la realizzazione dei lavori, inclusi i danni agli immobili e alle reti di servizi presenti sulle aree in cui si svolgono i lavori o nel loro sottosuolo;
- c) dei materiali e delle attrezzature che l'Appaltatore avesse depositato, durante i Lavori, sia all'interno che all'esterno delle aree in cui si svolgono detti Lavori.

L'Appaltatore dovrà correggere, integrare o rifare, a propria cura e spese, gli elaborati da lui prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, permessi, autorizzazioni, dichiarazioni/certificazioni di conformità, ecc.) che risultassero incompleti o eseguiti in difformità rispetto alle prescrizioni delle norme applicabili e dei documenti contrattuali. L'Appaltatore dovrà riparare, ricostruire o sostituire ogni opera o parte di opera, equipaggiamento, apparecchiatura, impianto che non risulti conforme alle prescrizioni dei documenti contrattuali o che si dimostri comunque inadatta a svolgere adeguatamente il servizio per il quale sia stata prevista.

I controlli eseguiti dalla Stazione Appaltante, anche tramite la DL, sulle attività dell'Appaltatore e l'eventuale accertamento della conformità da parte del DL di procedure adottate, di elaborati prodotti, di lavori eseguiti, di equipaggiamenti, apparecchiature ed impianti installati dall'Appaltatore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità patrimoniale e professionale.

### **CAPO 3. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 29**

#### **Prezzi contrattuali- Revisione Prezzi-Clausola di rinegoziazione**

##### **29.1. Lavori**

Tutti i lavori, forniture, noli e prestazioni verranno valutati in base ai prezzi unitari dell'Elenco Prezzi, non sottoponendo a ribasso di Gara la quota parte relativa agli oneri per la sicurezza. Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri PCS legati all'esecuzione dei maggiori lavori derivanti dall'applicazione del ribasso offerto.,

Come dettagliatamente indicato al Paragrafo 2.1 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica, i lavori, di cui alle categorie di lavorazione indicate al precedente art. 8, riguardano sia interventi di manutenzione ordinaria, consistenti in piccoli interventi di ripristino e riparazione o sostituzione, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono in:

- componenti edili;
- serramenti interni ed esterni compreso i vetri;
- canali di gronda e coperture;
- impianti elettrici compreso sostituzione lampade;
- impianti idrici/idraulici.

sia interventi di manutenzione straordinaria, individuati nelle seguenti tipologie, consistenti a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

- rifacimento delle coperture;
- risanamento conservativo delle facciate;
- rifunzionalizzazione degli spazi interni, aule e laboratori;
- sostituzione e ristrutturazione di serramenti esterni ed interni;
- sostituzione e ristrutturazione di rivestimenti e pavimentazioni;
- sostituzione e integrazione degli impianti elettrici anche con riferimento agli adeguamenti aggiornati per la messa a terra, ai sensi del D.P.R. del 22/10/2001 n° 462;
- sostituzione e integrazione degli impianti idrici compresi impianti di sollevamento acque;

- bonifica ambientale (derivante dalla necessità di rimozione dei materiali individuati dall'attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli stessi);
- creazione di spazi e attrezzature sportive interni/esterni;
- abbattimento barriere architettoniche;
- interventi sulle componenti antincendio;
- lavori di mantenimento in efficienza delle reti fognarie e fosse biologiche
- manutenzione rete stradale e delle aree di pertinenza, vialetti e parcheggi delle strutture scolastiche

Laddove sia stato ritenuto necessario, in base al rischio che comporta l'intervento, adottare apprestamenti particolari di sicurezza, sarà applicato il costo dello specifico apprestamento, di cui al citato Elenco Prezzi, non sottoponendolo a ribasso di Gara.

Nel caso possibile di contabilizzazione di una singola lavorazione mediante più prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi, si adotterà la soluzione più favorevole e aderente alle necessità della Stazione Appaltante.

In particolare, la contabilizzazione dei seguenti interventi, rientranti nei lavori sopra indicati:

- Sgombero neve;
- Risanamento igienico ambientale - Smaltimento rifiuti;
- Spurghi reti fognarie e fosse biologiche, disinfestazione ambienti;
- Serramenti a saliscendi;
- Manutenzione alle pareti divisorie mobili;
- Bonifica amianto;
- Movimentazione dei materiali/arredi;
- Interventi di verifica ed analisi;
- Verifica e controllo attrezzature ginnico-sportive
- Impianti di sollevamento acque;
- Interventi sui canali di gronde e coperture;
- Verifiche e manutenzione impianti;
- Verifiche (biennali) degli impianti elettrici di messa a terra (secondo il D.P.R. 22 Ottobre 2001 n 462);
- Antincendio;
- manutenzione rete stradale e delle aree di pertinenza, vialetti e parcheggi delle strutture scolastiche avverrà secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale-Parte Tecnica, al punto 9.15 compresi, a cui si rimanda.

## **29.2. Prestazioni professionali legate ai lavori (LOTTI da n. 1 a n. 7)**

### **Verifiche ispettive**

Qualora, durante l'esecuzione del Contratto Attuativo, dovesse manifestarsi la necessità della esecuzione di verifiche ispettive con svolgimento di prestazioni professionali, l'Appaltatore ne darà immediata comunicazione al Direttore dei Lavori, indicando le prestazioni professionali da svolgere.

Il Direttore dei Lavori, accertata la effettiva necessità dello svolgimento delle attività di cui sopra, né da immediata comunicazione al RUP che, effettuate le proprie valutazioni, gli darà disposizione di predisporre apposito Ordine di Lavoro.

L'Ordine di Lavoro dovrà essere firmato per accettazione da parte dell'appaltatore.

L'importo relativo allo svolgimento dell'attività professionale andrà corrisposto con riferimento all'Elenco Prezzi previsto per le verifiche ispettive, previa consegna dell'elaborato tecnico nonché, nel caso di affidamento ad un libero professionista, previa presentazione di regolare fattura quietanzata.

## **29.3. Nuovi prezzi**

Per lavori e forniture non previsti nell'Elenco Prezzi e/o nel caso di prezzario non aggiornato, verranno individuati i relativi prezzi, a cui si applicherà il ribasso RPU, secondo il seguente ordine, visti l'art. 41 comma 13 del D.Lgs 36/2023 e l'art. 31 dell'All. I.7 del D.Lgs 36/2023:

- a. utilizzando le voci elementari contenute nell'Elenco Prezzi del presente appalto;
- b. utilizzando listini ufficiali o listini della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Milano;
- c. ove ciò non risultasse possibile, i prezzi verranno stabiliti per mezzo di nuove analisi che utilizzeranno i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi del presente appalto, integrati da indagini di mercato, per quelli non rilevabili.

## **29.4. Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 cc.

Le revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3 lettera a) e del comma 4-quater del Codice, individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'allegato II.2 bis al Codice. In particolare, visto l'art. 3

dell'All. II.2-bis del D.lgs. 36/2023, il monitoraggio degli indici di cui all'art. 60 del medesimo decreto avverrà in sede di contratti attuativi e nel rispetto di quanto disposto dal suddetto art. 3. Analogamente per l'individuazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'art. 4 dell'All. II.2-bis del D.lgs. 36/2023, si provvederà in sede di affidamento dei contratti attuativi ove necessario sulla base del singolo progetto.

## **29.5. Conservazione dell'equilibrio contrattuale-Clausole di rinegoziazione**

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie del ribasso d'asta.

Nell'ambito delle risorse sopra individuate, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risulta dal Disciplinare di gara e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

## **Art. 30 Pagamenti**

### **30.1. Anticipazione**

Ai sensi dell'Art. 125 del D.lgs. n 36/2023, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una anticipazione del prezzo, pari al 20% del Contratto Attuativo. L'anticipazione è corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, anche nel caso di avvio di urgenza

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia, in forza di quanto stabilito dall'art. 125 comma 1 sesto periodo del Codice è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del Codice, con le modalità ivi previste.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

### **30.2. Contabilizzazione delle prestazioni eseguite**

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata **a misura**, in contraddittorio tra l'Appaltatore e la DL, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi cui verrà applicato il ribasso RPU.

Per il Lotto 8, la contabilizzazione dei lavori potrà essere effettuata anche secondo il metodo delle WBE-

Tali prezzi, oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che l'Appaltatore debba sostenere al riguardo e, in particolare per i lavori compiuti, di ogni spesa ed onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compresi i provvisori (se non esplicitamente previsti e ordinati), inclusa la presenza del Direttore Tecnico e del Direttore di Cantiere; sono pure comprensivi di ogni spesa ed onere per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, sopralluoghi con il CSE durante il corso dei lavori, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Non sarà riconosciuto nessun compenso per interventi eseguiti direttamente dal Direttore di Cantiere, senza autorizzazione da parte del D.L.

Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta nonché, laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla D.L. sull'OdL.

Qualora la particolare natura dell'intervento, per la sua limitata dimensione, o per altro motivo, non permettesse, con il metodo della misura un'equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell'intervento con il metodo delle economie, avvalendosi:

- delle ore di mano d'opera prestate nell'Istituto e risultanti dal Registro delle presenze ivi depositato; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL, corredate dalle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate in officina su precisa disposizione della DL;
- della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d'opera (valutati a numero, a peso, a superficie, ecc.);
- dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bolle settimanali approvate dalla DL.

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'Appaltatore, verrà effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione di lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata, solo ed esclusivamente, dopo l'avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della DL.

La contabilizzazione verrà effettuata considerando:

- il “diritto di chiamata”, di cui allo specifico articolo dell’Elenco Prezzi, a tacitazione di ogni richiesta di compensazione di ore suppletive impiegate per rilievi, assistenza ai lavori o per qualsivoglia altro motivo, riconosciuto ogni qualvolta venga richiesto l’intervento presso un Istituto, ad eccezione dei seguenti casi:
  - qualora l’Appaltatore fosse già presente sullo stesso Istituto per l’esecuzione di altri interventi anche di natura e specialità diverse rispetto all’intervento in corso;
  - per la ripresa di interventi non ultimati in precedenza a regola d’arte;
  - per gli interventi che prevedono una manutenzione periodica da effettuare con cadenza prefissata.

Qualora il tipo d’intervento contenuto nell’OdL ricomprenda più specialità (a titolo di esempio non esaustivo la perdita di acqua nel controsoffitto, con conseguente intervento di elettricista per la rimozione corpi illuminanti, di operaio edile per la rimozione dei pannelli e dell’idraulico per la riparazione della tubazione), il “diritto di chiamata” è riconosciuto una volta sola.

- il “diritto d’urgenza”, di cui allo specifico articolo dell’Elenco Prezzi, riconosciuto a seguito di una “Chiamata di Urgenza” (paragrafo 8.2 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica) in aggiunta al “diritto di chiamata” esclusivamente nei seguenti casi:
  - l’intervento deve essere eseguito nella giornata stessa dell’ordine;
  - l’intervento viene programmato nella giornata stessa dell’ordine e viene eseguito nelle ventiquattrore ore successive.

La Chiamata di Urgenza dovrà essere esplicitata nell’OdL.

- il “diritto di chiamata di reperibilità immediata”, di cui allo specifico articolo dell’Elenco Prezzi, riconosciuto a seguito di una “Chiamata di Reperibilità Immediata” (paragrafo 8.2 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica) in aggiunta al “diritto di chiamata” qualora la Chiamata di Reperibilità Immediata venga effettuata in giorni feriali e negli orari lavorativi (dalle ore 7,00 alle ore 18,00) ed il relativo intervento venga effettuato nelle due ore successive. In tal caso, la DL provvederà all’invio di una comunicazione a mezzo strumenti informatici o PEC di conferma che verrà successivamente allegato ai documenti contabili.

### **30.3 Pagamenti in acconto**

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 % da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di Collaudo e/o Certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, come prescritto dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo dei lavori va operata una ritenuta per il recupero della anticipazione.

Ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso RPU, della sopra citata ritenuta dello 0,5 %, del recupero dell'anticipazione, della ritenuta del 10% sul valore del WBE qualora le certificazioni non siano ancora state fornite ed altresì al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 300'000,00, e comunque a cadenza trimestrale, verrà rilasciato dalla DL il relativo Stato Avanzamento Lavori (SAL) nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite. La somma dei pagamenti in acconto non può superare il 95% del valore del contratto e comunque l'importo a saldo, emesso a seguito dell'esito positivo del collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione, deve corrispondere ad almeno il 5% del valore del contratto.

L'appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al DL tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il DL dovrà consegnare all'Ente unitamente al SAL. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri. Inoltre, nel rispetto delle indicazioni previste nei CAM Edilizia 2025, la liquidazione potrà avvenire solo qualora in corrispondenza ad ogni SAL venga consegnata ed accettata dal DL la Relazione CAM dell'Appaltatore. Ciò dovrà essere effettuato anche in corrispondenza del Sal Finale.

Per la compilazione del SAL si farà riferimento ai "Prospetti di liquidazione" (proforma contenenti la quantificazione analitica dei lavori effettuati) relative agli OdL che saranno presentati dall'Appaltatore alla DL preliminarmente all'emissione dei SAL.

Ciascun "Prospetto di liquidazione" indicherà separatamente:

- a) i costi delle lavorazioni desunti dall'Elenco Prezzi,
- b) gli oneri per la sicurezza;
- c) l'importo delle prestazioni professionali.

L'importo di cui alla lettera a) sarà assoggettato al ribasso RPU. Gli importi di cui alla lettera b) sarà riconosciuto senza l'applicazione del ribasso.

L'importo di cui alla lettera c) sarà assoggettato al ribasso nei limiti previsti dall'art. 41 comma 15 bis del Codice.

Qualora l'Appaltatore, in occasione dell'emissione del SAL, non sottoscriva i "Prospetti di liquidazione", il DL procederà comunque alla compilazione del "Registro di contabilità", e ne darà comunicazione all'Appaltatore convocandolo entro i termini di legge (15 giorni) per l'apposizione delle relative firme.

Non potranno essere contabilizzati interventi che non risultino completati al 100% in accordo con le indicazioni contenute nell'OdL corrispondente.

Nel caso non vengano fornite, relativamente all'OdL:

- schede tecniche;

- dichiarazione e/o certificazione a vario titolo;
- dichiarazione di conformità;
- dichiarazione di corretta posa,

su supporto informatico, sarà riconosciuto il 50% dei lavori eseguiti.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie, ai sensi dell'All. II.14 del Codice dei Contratti.

L'emissione di ogni Certificato di pagamento è subordinata, alla trasmissione da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanzate dei subappaltatori entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento del SAL precedente e delle fatture quietanzate dei professionisti.

Il RUP, provvede all'adozione di ogni SAL entro un termine non superiore a 7 giorni e, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, dei subappaltatori e dei professionisti, emette il conseguente Certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori e come disposto dall'art. 12 comma 1, lett. d) dell'All. II.14 al Codice dei contratti il RUP invia il certificato di pagamento all'Ente per l'emissione del mandato di pagamento.

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del Certificato di pagamento.

L'emissione dei Certificati di Pagamento è subordinata al rispetto delle scadenze per l'emissione dei rapporti trimestrali di cui al paragrafo 7.2.2 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica, degli aggiornamenti semestrali del Piano di Controllo Qualità, di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica. e della consegna delle Liste di Controllo delle attività di cantiere.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, il termine per il pagamento delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo, è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine, inoltre, deve intendersi rispettato con l'emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria della Stazione Appaltante.

Nei casi di riparazione di sinistri indennizzabili dalle società di assicurazione, la Stazione Appaltante richiederà una fatturazione specifica separata dalle restanti voci del SAL, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo (I.V.A. compresa), ai fini del rimborso, da parte delle summenzionate società assicuratrici, delle spese sostenute.

#### **30.4. Pagamento del saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto dal DL entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione accertata con apposito verbale ed è trasmesso al RUP, unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di Collaudo o di Certificato di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla sua redazione.

All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

La rata di saldo è pagata, previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Dlgs n. 36/2023, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La rata è pagata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di Collaudo provvisorio del Certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di Collaudo o il Certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

### **30.5. Inadempienza contributiva e retributiva**

La Stazione Appaltante applicherà l'art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 36/2023.

### **30.6. Fatturazione elettronica**

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura trasmessa in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo.

La Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'Appaltatore tutti i dati previsti dal D.M. 55/2013 per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in primo luogo, il Codice Univoco IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) dell'ufficio deputato al loro ricevimento.

Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura trasmessa in formato elettronico, salva diversa pattuizione fra le parti, e si intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi del D. Lgs. 231/2002 vigente.

Quale data di ricevimento della fattura s'intende a pieno titolo ed effetti la data di ricezione della fattura elettronica al protocollo della Stazione Appaltante e risultante dalla relativa notifica inviata all'Appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI).

L'art. 1 comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, versino direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene addebitata loro dai fornitori. Alla luce di tale norma, pertanto si provvederà a corrispondere all'Appaltatore il pagamento soltanto dell'importo dell'imponibile. L'Appaltatore dovrà comunque esporre l'IVA in fattura e inserire in essa la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972 vigente".

Il termine di pagamento delle fatture è sospeso per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

### **30.7. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto, ed i professionisti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, ed i professionisti a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del Contratto Attuativo nei casi espressamente previsti dalla succitata legge.

## **CAPO 4. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORI**

### **Art. 31**

#### **Lavoro notturno e festivo e riduzione orario lavorativo giornaliero**

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto dei tempi di realizzazione indicati nell'OdL, la DL potrà richiedere, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in tali circostanze.

Inoltre, nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore nel caso in cui la riduzione degli orari di apertura degli Istituti o la particolarità di lavorazioni incompatibili con l'attività didattica comportino una riduzione delle ore lavorative giornaliere.

### **Art. 32**

#### **Disciplina nei cantieri**

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai subappaltatori, ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo. La DL potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Tutto il personale dell'Appaltatore dovrà indossare il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 18 che precede. L'utilizzo di detto tesserino è considerato essenziale dalla Stazione Appaltante ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non autorizzato, e pertanto l'Appaltatore è tenuto ad osservarla ed a farla osservare ai suoi subappaltatori con la massima diligenza. Ogni infrazione di questa prescrizione, rilevata dalla DL comporterà l'applicazione della sanzione economica di cui all'Art. 44 che segue.

Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell'Art. 18 che precede, tutto il personale sopra indicato dovrà registrare la propria presenza presso gli Istituti nel Registro delle presenze; la mancata registrazione comporterà l'applicazione della penale di cui all'Art. 44 che segue.

### **Art. 33**

#### **Trattamento e tutela dei lavoratori e Vigilanza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008**

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori e subcontraenti, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Dlgs n. 36/2023.

L'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a quanto previsto D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, con riferimento a quanto statuito dal Protocollo di Intesa del 12.07.2022, ratificato con Decreto sindacale n. 127/2022, la Stazione Appaltante richiederà l'attestazione della verifica di congruità della manodopera in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

### **Art. 34**

#### **Cantiere: oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore s'impegna, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile,
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato II.3 al codice.

L'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Esso è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici è tenuto, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Esso è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso si rilevi un inadempimento agli obblighi di cui all'art. 1 commi 2 e 3 dell'All. II.3 del D.lsg. 36/2023 e sopra richiamati, si procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del singolo contratto attuativo, come previsto all'art. 44 relativo alle penali nel presente capitolato.

Oltre agli altri oneri indicati in questo Capitolato Speciale, saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che, stante il principio di professionalità e partecipazione, vengono sotto elencati a puro titolo indicativo.

#### **34.1. Oneri di formazione dei cantieri**

- a) Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico  
Sostenere gli oneri connessi con le difficoltà che potessero derivare all'Appaltatore dalla particolare ubicazione del cantiere, dalle interferenze con l'attività didattica e da eventuali limitazioni del traffico stradale.
- b) Recinzione del cantiere e sistema antifurto  
Provvedere alla idonea recinzione del cantiere con materiali prescritti dal Coordinatore della sicurezza e secondo le modalità indicate nel Piano di sicurezza. Prevedere un idoneo sistema antifurto/antiintrusione
- c) Cartelli indicatori  
Fornire e mantenere in condizioni di efficienza robusti e resistenti cartelli, esposti all'esterno del cantiere, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Città Metropolitana e/o richieste dalla DL, oltre quanto prescritto per legge.
- d) Cartelli di avviso e lampade  
Fornire e mantenere in condizioni di efficienza regolari cartelli di avviso e lampade per i segnali notturni, da installare nei punti indicati nel Piano di sicurezza, e prescritti dal Coordinatore della sicurezza ed ogni altra previdenza a scopo di sicurezza nel senso più lato, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
- e) Illuminazione

Provvedere ad un'adeguata illuminazione diurna e notturna.

f) Pulizia del cantiere

Curare la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio per tutta la durata dei lavori.

g) Strade di servizio, passaggi ed opere provvisorie

Realizzare gli accessi al cantiere e curarne la periodica manutenzione in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o che comunque siano autorizzate ad accedervi. Realizzare apertura di passaggi, accessi carrai, occupazioni di suolo pubblico o privato eccetera. Predisporre ove sia necessario, ponticelli, andatoie e scalette di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza necessari per conservare la continuità della circolazione in cantiere, secondo le modalità indicate nel Piano di sicurezza. Creare percorsi alternativi per gli utenti degli istituti nel caso siano interdetti a causa dei lavori gli accessi principali.

h) Ricoveri e servizi per gli operai

Costruzione di idonei e sufficienti ricoveri per gli operai e di adeguati servizi igienici e di pulizia personale secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza.

i) Allacciamenti provvisori, spese per le utenze ed i consumi

Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per la esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

j) Uffici di cantiere per la DL

Ogni qualvolta gli interventi lo richiedano a causa delle loro dimensioni, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della DL in cantiere un ufficio di circa 30 m<sup>2</sup>, nel seguito denominato Ufficio DL, dotato di impianti idrico-sanitari, riscaldamento, condizionamento, illuminazione e forza motrice, telefonici, etc. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di conduzione dell'Ufficio DL, con la sola eccezione dei canoni delle linee telefoniche che saranno a carico della DL. L'arredamento dell'Ufficio DL sarà a carico dell'Appaltatore e dovrà prevedere una dotazione minima comprensiva di una postazione informatica dotata di stampante e connessione alla rete per le comunicazioni fax e via e-mail.

### **34.2. Oneri di esercizio e smobilitazione dei cantieri**

a) Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi

Assicurare la guardiania e la sorveglianza del cantiere, di tutti i materiali, degli impianti e mezzi d'opera, delle opere eseguite e/o in corso di realizzazione, sia di giorno che di notte e nei periodi di sospensione dei lavori, con idoneo personale, per tutta la durata dell'intervento di manutenzione.

b) Mantenimento del transito e degli scoli delle acque

Sostenere ogni spesa per il mantenimento, fino al completamento dei lavori, del sicuro transito sulle vie pubbliche interessate dalle lavorazioni, nonché il

mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti nel cantiere e negli accessi del cantiere.

c) Opere provvisionali

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali ed in particolare: costruzione, spostamento, regolare mantenimento, nolo, nonché il successivo smobilizzo dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per la esecuzione di tutte le attività, gli sfridi, i deperimenti, le perdite degli elementi costituenti i ponti di servizio sopra detti, le impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi in legname, di acciaio od altro materiale.

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, ed evitare qualunque danno a persone e cose, secondo le modalità indicati nel Piano di sicurezza.

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature. La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione della DL in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

d) Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito

Provvedere all'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta della DL, per necessità inerenti la esecuzione di opere nel caso di risoluzione del Contratto Attuativo.

e) Allontanamento materiali di risulta

Allontanare i materiali di risulta, compreso il carico su automezzo ed il trasporto nella/e discarica/che individuata/e dall'Appaltatore.

f) Sgombero del cantiere e pulizia finale

Lo sgombero del cantiere dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile, secondo le indicazioni ricevute dalla DL. Dovranno essere rimossi i materiali, i mezzi d'opera e gli impianti di proprietà dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori esistenti nei cantieri stessi ed eseguita la pulizia finale di tutte le aree interessate. Nel caso che l'Appaltatore non provvedesse al completo sgombero ed alla pulizia finale del cantiere entro il termine fissato dal Direttore Lavori gli verrà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la sanzione economica di cui all'Art. 44, restando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a provvedere direttamente a detto sgombero e pulizia finale addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

### **34.3. Oneri per l'esecuzione delle attività**

a) Approvvigionare l'acqua occorrente per l'esecuzione delle attività.

b) Indennità per cave e depositi

Sostenere le indennità e le spese per estrazione e deposito materiali.

c) Protezione contro gli agenti atmosferici, innaffiamento degli scarichi di materiale

Realizzare le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre, infissi, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori; provvedere all'innaffiamento degli scarichi di materiale per evitare il sollevamento della polvere.

- d) Aggottamento delle acque  
Aggottare le acque in tutte le fasi di realizzazione delle opere.
- e) Pulizia delle opere in corso di realizzazione  
Provvedere alla costante pulizia delle opere in corso di realizzazione o già eseguite ed allo sgombero dei materiali di rifiuto.
- f) Permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza, autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.  
Eseguire, come da indicazioni della Stazione Appaltante, lo svolgimento di tutte le pratiche inerenti ogni e qualsiasi permesso o licenza temporanea o definitiva intestati alla Città Metropolitana, per l'esecuzione delle attività nel loro complesso ed in ogni loro parte ed impianto, compreso l'ottenimento del certificato di agibilità degli edifici. In difetto, rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.  
I permessi di occupazioni temporanee di suolo pubblico ed i relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore.  
L'Appaltatore dovrà, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, adempiere alle prescrizioni formulate dal locale Comando dei VV.F., in modo da permettere alla Stazione Appaltante di conseguire il C.P.I. per gli interventi da lui eseguiti.
- g) Rispetto delle norme, leggi e regolamenti  
Realizzare gli impianti tecnologici nel rispetto degli adempimenti prescritti dalle leggi e dai relativi regolamenti di attuazione.
- h) Orario giornaliero  
Eventuale riduzione dell'orario giornaliero di lavoro a causa della chiusura anticipata degli Istituti o della particolarità delle lavorazioni incompatibili con l'attività didattica.
- i) Disponibilità dei mezzi.  
Mantenere e sostenere le spese per la continua disponibilità, per tutta la stagione nella quale si possono verificare gelate o nevicate, degli automezzi attrezzati per l'esecuzione dello sgombero neve a lama o per l'applicazione del cassone di spanditore automatico di sali antigelo;
- j) Rilascio documentazione  
Tutta la documentazione che dovrà essere consegnata alla Città metropolitana dovrà essere presentata su supporto informatico ed editabile.

#### **34.4. Informazioni sui tracciati esecutivi - Rapporti con Enti**

Prestare assistenza alla Stazione Appaltante per tutto quanto attiene eventuali spostamenti di canalizzazioni sotterranee di qualsiasi tipo, linee elettriche e telefoniche, nonché per i relativi allacciamenti degli impianti alle reti tecnologiche locali, oltre alle richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e tutto quanto altro occorre e rientri nella competenza di Enti locali, di Enti pubblici e privati e di Amministrazioni ed Organi Statali per l'esecuzione e l'agibilità di tutte le opere comprese nell'appalto.

### **34.5. Accatastamento delle opere**

Esecuzione dei rilievi planimetrici necessari per riportare sulle planimetrie catastali aggiornate l'esatta ubicazione di tutte le opere realizzate nell'ambito del Contratto Attuativo, nonché l'esatta restituzione di detti rilievi sulle citate planimetrie. Per i manufatti edilizi realizzati nell'ambito del Contratto Attuativo dovranno essere forniti tutti gli elaborati necessari per l'accatastamento delle opere, ivi incluso l'accatastamento e la predisposizione delle schede catastali.

### **34.6. Oneri da ulteriori adempimenti burocratici in materia edilizia**

Rimarrà a cura dell'Appaltatore provvedere ad ogni tipo di adempimento burocratico in materia edilizia/urbanistica resasi necessaria a seguito, o durante, l'esecuzione dei lavori, quali a titolo esemplificativo l'aggiornamento della certificazione energetica e/o della relazione ex legge 10, l'aggiornamento del progetto antincendio, eventuali valutazioni geologiche e/o di invarianza idraulica derivanti dall'apprestamento del cantiere, la richiesta di eventuali deroghe al rumore agli enti preposti, etc.

#### **Art. 35**

#### **Danni all'Appaltatore**

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'Appaltatore, ai subappaltatori o ai terzi, saranno sempre a suo carico.

#### **Art. 36**

#### **Danni da forza maggiore**

L'impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. In particolare, nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili etc.

Saranno considerati danni da forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica i danni causati da: precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità; smottamenti e solcature delle scarpate; danneggiamento alle opere d'arte per il rigonfiamento dei terreni; ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni, a contenerli od a provvedere alla loro immediata eliminazione.

L'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **CAPO 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 37**

#### **Sicurezza dei cantieri**

### **37.1. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti**

Come previsto l'articolo 27 del D. Lgs. 81/2008, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantiere, devono essere in possesso della patente a punti.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al comma 1 le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente di cui al comma 1, con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nel cantiere. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

### **37.2. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate INPS, all'INAIL e alle casse edili;
- b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d. il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;
- e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D. Lgs n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del

servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

- a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 39, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo Art. 40 del D.Lgs. 81/2008;
- b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

### **37.3. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

- a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'Art. 37, commi 1, 2 o 4, oppure agli Art. 39, Art. 40, Art. 41 o Art. 42 del D.Lgs. 81/2008.

### **37.4. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza,

L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:

- a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo Art. 40 del D.Lgs. 81/2008.

Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'Art. 22 del presente Capitolato e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'Art. 24 del presente Capitolato.

**37.4.bis** L'appaltatore è obbligato ad osservare le indicazioni di sicurezza del coordinatore per l'esecuzione in occasione degli interventi di manutenzione ordinaria, che di volta in volta verranno impartite con riferimento al caso specifico.

### **37.5. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento**

L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte, senza che ciò possa giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono accolte solamente se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti; altrimenti si intendono rigettate; nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### **37.6. Piano Operativo di Sicurezza**

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ciascuna impresa subappaltatrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, previa verifica ed accettazione da parte di quest'ultimo.

L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs n. 81 del 2008.

Il POS deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 39.

### **37.7. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante dei Contratti Attuativi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

**37.8.** L'Appaltatore dovrà, di volta in volta, pianificare le lavorazioni da eseguire in concertazione con la Stazione Appaltante e con il RSPP dell'Istituto scolastico, in modo da non interferire con il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

## **CAPO N. 6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 38**

#### **Subappalto – Distacco di manodopera**

**38.1.** L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato le parti di lavori oggetto dell'appalto che intende subappaltare, secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Dlgs n. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 % delle prestazioni subappaltabili -salvo indicazione nell'offerta di una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento di affidamento delle prestazioni che si intendono subappaltare- con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1 comma 1 lettera o) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del Contratto Attuativo da affidare. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del sopra citato art. 119 del Codice.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2bis al D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2 del medesimo D.Lgs.

L'Appaltatore inoltra alla Stazione Appaltante, con apposita istanza, la richiesta di autorizzazione al subappalto, almeno trenta giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando:

- copia autentica del contratto di subappalto stipulato con l'impresa subappaltatrice, ove sia indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (la categoria dei lavori, l'importo del subappalto, gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, etc.);
- la dichiarazione recante l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte del subappaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ivi compresa la comunicazione inerente il conto dedicato e la generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 119 comma 7, del medesimo decreto, circa l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 199 comma 16 del medesimo decreto e dell'articolo 2359 del codice civile, tra l'Appaltatore ed il titolare del subappalto o del cottimo.
- le dichiarazioni rese dal subappaltatore attestanti:

- l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs n. 36/2023, in relazione alla prestazione subappaltata;
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- la dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi del D.C.P.M. 11/05/1991 n. 187;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.lgs. 159/2011 relativa ai familiari conviventi;
- l'applicazione ai propri dipendenti del C.C.N.L. nel Settore Edilizia;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città metropolitana di Milano per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante, a seguito dell'autorizzazione al subappalto, e comunque almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni autorizzate, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza e tutta la documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art.11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100'000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023.

Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'art.11 comma 2bis del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11 comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma.

La Stazione Appaltante procederà con la revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto e/o al cottimo, nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista dovessero risultare destinatari:

- 1) di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del citato Decreto;
- 2) di comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del D.lgs. 159/2011;
- 3) di informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

La Stazione Appaltante procederà inoltre alla revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto e/o al cottimo, nel caso in cui il Prefetto dovesse segnalare, a carico del subappaltatore e/o del cottimista, pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Come disposto dal comma 17 dell'art. 119 del Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente appalto: prestazioni impiantistiche OS30, OS28, OG11 non possono formare oggetto di ulteriore subappalto per le motivazioni: necessità di un unico referente per la parte impiantistica (*divieto di subappalto a cascata*).

### **38.2. Distacco di manodopera**

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera", lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare chiaramente anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023. La Stazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, procederà con la presa d'atto del distacco qualora sussistano i requisiti di cui sopra.

## **CAPO 7 MODIFICHE- RECESSO-RISOLUZIONE**

### **Art. 39**

#### **Modifica del Contratto Attuativo in corso di esecuzione**

Il Contratto Attuativo, relativo a ciascun Lotto, può essere modificato senza nuova procedura di affidamento per i casi ed entro i limiti indicati dall'art. 120 del Dlgs n. 36/2023.

Le modifiche, o le varianti, del Contratto Attuativo in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante.

Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali di cui all'art. 120 comma 5 del Codice. Il DL, come disposto dall'art. 5 comma 9 dell'All. II.14 del Codice, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Attuativo, può imporre all'Appaltatore la loro esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto Attuativo.

### **Art. 40**

#### **Cessione del contratto e cessione dei crediti**

**40.1.** E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**40.2.** È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12, del Codice e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante.

Si richiama l'art. 13 dello schema dell'Accordo Quadro.

### **Art. 41**

#### **Recesso e risoluzione del Contratto Attuativo**

##### **41.1. Recesso**

La Stazione Appaltante, qualora ritenga di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 123 del Dlgs n. 36/2023., trasmetterà all'Appaltatore formale comunicazione contenente le proprie determinazioni, fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori.

Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di comunicazione del recesso. Decorso tale termine la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante può recedere dal Contratto Attuativo in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al riconoscimento del decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base del Contratto Attuativo, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso.

La Stazione Appaltante potrà trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili. In tal caso, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato, corrisponde all'appaltatore un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere o degli impianti al momento della comunicazione di recesso, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice.

Entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di recesso, l'Appaltatore dovrà indicare alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica in contraddittorio:

- a) l'ammontare delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali, già accettati dalla DL prima della comunicazione di recesso, sempre che con il pagamento i materiali divengano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante;
- b) il compenso dovuto per i lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso; l'ammontare del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come sopra indicato; l'eventuale compenso per le suindicate opere provvisorie ed impianti che la Stazione Appaltante valuti di trattenere

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e metterli a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

La Stazione Appaltante, una volta verificata la congruità delle richieste dell'Appaltatore, procederà con il Collaudo delle opere eseguite e liquiderà gli importi dovuti all'Appaltatore a seguito dell'approvazione del Collaudo/certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di mantenere vigente l'Accordo Quadro stipulato.

Si richiama l'art. dello schema dell'Accordo Quadro.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 11 dell'All. II.14

## **41.2. Risoluzione del Contratto Attuativo**

**41.2.1.** La Stazione Appaltante può procedere con la risoluzione del Contratto Attuativo, senza limiti di tempo, nei seguenti casi:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120;

- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- d) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per le quali l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

**41.2.2.** La Stazione Appaltante procede con la risoluzione del Contratto Attuativo nei seguenti casi:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V, come disposto dall'art. 122 lett. b) del Codice.

**41.2.3.** La Stazione Appaltante procede con la risoluzione del Contratto Attuativo per grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, il DL avvia un procedimento in contraddittorio con l'Appaltatore secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'All. II.14.

**41.2.4.** Al di fuori delle ipotesi di cui al superiore punto 41.2.3 e dell'art. 122 comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante procede con la risoluzione del Contratto Attuativo qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore.

Il DL assegna all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo, si procederà ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 da intendersi per espressamente richiamato.

**41.2.5.** Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 C.C. e comportano l'incameramento della cauzione/garanzia definitiva, salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell'Appaltatore, le ipotesi riportate nell'elenco che segue:

- a) Quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto Attuativo, anche se in presenza di contestazioni;

- b) quando l'Appaltatore modificasse la composizione della Struttura di Gestione Commessa, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore o da questo non prevedibili,
- c) quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti della Struttura di Gestione Commessa nelle ipotesi e nei tempi previsti dall'Art. 12 che precede;
- d) qualora l'Appaltatore non attuasse le migliorie, proposte nella Offerta Tecnica di Gara;
- e) quando il verbale di Mobilitazione di cui all'Art. 23 venisse emesso, per cause imputabili all'Appaltatore, oltre 75 giorni decorrenti dalla stipula del Contratto Attuativo;
- f) quando l'Appaltatore che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non le riprendesse entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante secondo il disposto dell'Art. 24 che precede;
- g) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre tipo di cui al punto 8.3 del Capitolato Speciale di Appalto-Parte Tecnica;
- h) quando l'Appaltatore non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, a reintegrare la cauzione/garanzia di cui all'Art. 42 che segue, qualora fosse stata escussa;
- i) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità (Direttiva 2014/24/UE) richiesti;
- j) quando il Rappresentante di cui all'Art. 11 non esibisca o ratifichi il documento contenente la prova dei suoi poteri in ordine alla conduzione dell'appalto;
- k) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Appaltatore non effettua l'intervento nei tempi richiesti;
- l) le gravi e ripetute violazioni ai Piani di Sicurezza, in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa:
- m) le gravi e ripetute violazioni del "Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture" del 12.07.2022
- n) le gravi e ripetute violazioni del "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.

Si richiama l'art. 15 dello schema dell'Accordo Quadro.

In caso di risoluzione del Contratto Attuativo, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art.124, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023.

## CAPO 8 GARANZIE

### Art. 42

#### Coperture assicurative

**42.1.** Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di assicurazione è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

**42.2.** La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di Collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**42.3.** Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al citato comma 7. Le garanzie assicurative sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123, aggiornato ai sensi dell'art. 117, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.

**42.4.** La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata, per le opere oggetto del contratto e per le opere preesistenti, non inferiore all'importo complessivo del singolo Contratto Attuativo;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata di Euro 5'000'000,00=.

Qualora le polizze sopra indicate prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

**42.5.** Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità

disciplinato dall'art. 68, comma 9, e dall'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

#### **42.6. Polizza di responsabilità civile progettista. Lotto 8**

Nel caso il Contratto Attuativo preveda sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore, in occasione della stipula del Contratto medesimo, dovrà presentare anche la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti con massimale minimo di Euro 1.000.000,00 a copertura dei rischi derivanti dall'attività di progettazione dalla data di approvazione del progetto alla data di emissione del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione:

- la polizza che deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali maggiori costi che l'amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione;
- la garanzia deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- a. dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo;
- b. dall'Appaltatore medesimo qualora questo sia qualificato per la progettazione e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

### **Art. 43**

#### **Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi**

**43.1.** L'Appaltatore, per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, dovrà costituire una "garanzia definitiva" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 comma 1.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi; per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'Appaltatore.

**43.2.** L'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è del 2% dell'Accordo Quadro; dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice ed è prestata, prima della sottoscrizione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro

**43.3.** Per l'Accordo Quadro con più operatori, la maggiorazione prevista dall'art. 117 comma 2 del Codice per il ribasso complessivo (ribasso elenco prezzi + ribasso progettazione) superiore al 10% è stabilita in tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20% è stabilita in tre punti percentuali per ogni punto di ribasso.

**43.4.** L'importo della garanzia per i Contratti Attuativi è del 5%, del valore dei contratti stessi secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 commi 1 e 2 del Codice.

## Art. 44

### Penali - Premio di accelerazione (LOTTO 8)

Nel caso in cui l'Appaltatore non soddisfi le obbligazioni che gli sono imposte dai documenti contrattuali di cui agli Artt. 3 e 4, la Stazione Appaltante potrà applicare, conteggiandole nei relativi SAL, le penali sottoelencate.

Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 34 del presente Capitolato con riferimento le pari opportunità di genere e generazionali (rif. Allegato II.3 del D.lg. 36/2023), comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento e proporzionali all'importo del singolo contratto attuativo, nella misura pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

#### 44.1. Realizzazione dei Lavori

- a) per ogni giorno di ritardo, della data di emissione del verbale di mobilitazione, per cause imputabili all'Appaltatore, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale *ex art.* 126 del D. Lgs 36/2023.
- b) ritardo, per fatto dell'Appaltatore, nella stipulazione del Contratto Attuativo, decorrente dalla data indicata nell'invito comunicato a mezzo PEC dalla Città metropolitana; tale ritardo comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del valore massimo stimato del Contratto Attuativo. Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la stipula, resta fermo il diritto dell'Ente di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro, con escussione della garanzia definitiva;
- c) in caso di mancato rispetto dei termini per le manutenzioni ordinarie periodiche programmate sarà applicata una penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- d) nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL o un "Documento tecnico", sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- e) nei casi in cui l'Appaltatore non sia risultato reperibile a seguito di una chiamata al servizio di reperibilità di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica, sarà applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni evento;
- f) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, l'Appaltatore non dovesse intervenire nei termini di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille per ogni ora di ritardo, nei limiti dell'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale, per le Chiamate di Urgenza, e pari all'1 per mille per ogni ora di ritardo nei limiti dell'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale per le Chiamate di Reperibilità Immediata;
- g) nei casi di ritardo nell'inizio, così come nel termine, di lavori di "somma urgenza" ordinati con relativo verbale, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1 % per mille dell'importo netto contrattuale;

- h) qualora l'Appaltatore sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Urgenza o di una Chiamata di Reperibilità Immediata, sarà applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo nei limiti dell'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale.
- i) per ogni ingiustificata indisponibilità/irreperibilità del Direttore di cantiere verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- j) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Città metropolitana per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il Collaudo/Certificato di regolare esecuzione, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- k) per ogni giorno di ritardo nell'inizio o nel completamento dell'esecuzione degli interventi di bonifica dall'amianto di cui al punto 9.6.4 lett. a) del Capitolato Speciale-Parte Tecnica sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- l) nei casi in cui l'Appaltatore non rispetti i termini previsti per l'esecuzione delle verifiche, ovvero non trasmetta le relative dichiarazioni di cui ai paragrafi 9.4, 9.9, 9.10 e 9.11 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica , sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni intervento non eseguito e pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni dichiarazione non presentata.
- m) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento e/o per la mancata registrazione sul Registro delle presenze verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale; per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di infrazione;
- n) per ogni giorno di ritardo nella dotazione della sede operativa di cui alla clausola 8.1. del Capitolato Speciale di Appalto-Parte Tecnica verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- o) per ogni giorno di ritardo nella presentazione degli elaborati modificati o di nuova redazione di cui al superiore punto 22.1.6), verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- p) per ogni giorno di ritardo nello sgombero e pulizia del cantiere verrà applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale;
- q) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascuna delle migliorie offerte dall'Appaltatore in fase di gara, verrà applicata una penale dello 0,5 per mille del valore massimo stimato del Contratto.

#### **44.2. Verifiche e manutenzione impianti**

Relativamente alla misurazione della qualità del servizio, di cui al paragrafo 9.12.6 del Capitolato Speciale-Parte Tecnica, svolta quadrimestralmente, in caso di inadempienze

riscontrate dalla DL, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni check list presentata in ritardo.

Le penali verranno applicate per ogni inadempienza riscontrata su ogni singolo impianto, ed in particolare:

		Penale Euro/giorno
1	Ritardato caricamento dati sul sistema informativo	0,5 per mille per ogni giorno
2	Ritardata presentazione di informazioni, relazioni o quanto previsto ai precedenti punti del CSA al DL ovvero al Responsabile del Progetto	0,5 per mille per ogni giorno
3	Ritardata effettuazione della prevista operazione periodica	0,5 per mille per ogni giorno
4	Ritardato ripristino di irregolarità riscontrata successivamente ad intervento di manutenzione programmata, rispetto alle indicazioni dell'Ordine di servizio del DL	0,5 per mille per ogni giorno

#### **44.3. cause afferenti il Contratto Attuativo**

La penale giornaliera trova applicazione anche in caso di ritardo per cause imputabili all'Appaltatore:

- a) nella stipulazione del Contratto Attuativo, decorrente dalla data indicata nell'invito comunicato a mezzo PEC dalla Città metropolitana, nella misura percentuale dell'0,5 per mille del valore massimo stimato del Contratto Attuativo. Decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la stipula, resta fermo il diritto dell'Ente di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro, con escussione della garanzia definitiva;
- b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Attuativo, nella misura percentuale dell'0,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- c) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Attuativo successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP, nella misura percentuale dell'0,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

Il decorso inutile del termine di 30 (trenta) giorni dalla data fissata dalla Stazione Appaltante comporterà il diritto dell'Ente di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro (lettera a) e dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo (lettere b, c), con escussione della garanzia definitiva, sia dell'Accordo Quadro che del Contratto Attuativo.

**44.4** Qualora la somma delle penali sopra elencate, di cui ai precedenti paragrafi, superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del Contratto Attuativo, la Stazione

Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **44.5. Applicazione delle penali**

Ogni circostanza che prevede l'applicazione delle penali per ritardo è segnalata tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, al verificarsi della relativa condizione, resa nota all'Appaltatore e annotata negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione dei SAL.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi nell'esecuzione dei lavori o del comportamento negligente dell'Appaltatore

#### **44.4. Premio di accelerazione (LOTTO 8)**

Il premio di accelerazione, stante la natura e tipologia degli interventi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, è dovuto solo per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dei Contratti Attuativi del Lotto 8.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, anche quando il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

L'ammontare del premio è previsto secondo le prescrizioni dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs 36/2023 ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio sarà pari allo 0,5 per mille dell'importo del contratto attuativo per ogni giorno di anticipo, per un massimo di giorni trenta. Il relativo importo troverà capienza nei limiti delle somme relative all'intervento, a disposizione della Amministrazione.

## **CAPO 9 - CONTENZIOSO E NORME FINALI**

### **Art. 45**

#### **Accordo bonario**

**45.1.** Come disposto dall'articolo 210 del Codice, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il DL ne dà immediata comunicazione al RUP, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

**45.2.** Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e se effettivamente è raggiunta la predetta misura percentuale avvia il procedimento di accordo bonario.

**45.3.** Prima dell'approvazione del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, qualunque sia l'importo.

**45.4.** Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione del DL ed acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque nominativi per la nomina dell'Esperto.

Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale.

La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del DL.

**45.5.** L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Dirigente competente dell'Ente e all'impresa.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte dell'Ente.

In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni per l'accettazione, può essere adito il Giudice ordinario.

### **Art. 46**

#### **Collegio Consultivo Tecnico**

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e/del Contratto Attuativo, limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria

come disposto dal DM n. 12 del 17.01.2022, può essere costituito in via facoltativa un Collegio Consultivo Tecnico.

Le parti sono tenute a precisare, come disposto dal comma 4 dell'art. 3 dell'All. V.2 al Codice, quali compiti, tra quelli previsti dagli artt. 215, 216, 217 e 218 del Codice, intendono attribuire al Collegio.

I componenti del Collegio sono nominati come disposto dal comma 5 dell'art. 3 dell'all. V. al Codice dei Contratti.

Le determinazioni del Collegio non potranno avere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter cpc, salva diversa determinazione delle parti.

#### **Art. 47**

##### **Definizione del contenzioso- Transazione- Foro competente**

**47.1.** Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Attuativo possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del Codice solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

**47.2.** Nel caso non si raggiunga un accordo tra le parti, con transazione o accordo bonario o in via stragiudiziale, per tutte le controversie relative sia dell'Accordo Quadro che dei Contratti Attuativi, è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 48**

##### **Protocollo di Intesa - Patto di integrità**

**48.1.** Le parti si impegnano a rispettare il "Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture" del 12.07.2022, ratificato con Decreto sindacale n. 127/2022, facente parte della documentazione di gara, debitamente sottoscritto per accettazione dall'Aggiudicatario.

**48.2.** Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" approvato dalla Città Metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017 debitamente sottoscritto dall'Aggiudicatario in sede di gara.